

IL DIRITTO DEGLI AFFARI

Fasc. 2 – 2025

CRISTINA EVANGHELIA PAPADIMITRIU

**BREVI NOTE IN MATERIA DI IBAN ERRATO
E RESPONSABILITÀ DEGLI INTERMEDIARI**

Estratto

ISSN 2281-4531



Corte di Cassazione, Sez. I, 25 giugno 2024, n. 17415
Pres. Marulli - Rel. Campese

In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicchè nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 del d. lgs. n. 11 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull'intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del "contatto sociale qualificato", nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto, a causa dell'indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari.

Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., depositato il 13 giugno 2013 e notificato il 18 luglio 2013, il Fallimento Ca.Fr. chiese all'adito Tribunale di Brescia la condanna della Banca Popolare di Vicenza, allora in bonis (d'ora in avanti anche, breviter, Banca), al pagamento, in suo favore, anche a titolo di risarcimento del danno, di Euro 40.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 20 dicembre 2011 al soddisfo. A fondamento di tale domanda espone che il Ca.Fr., creditore della Reale Mutua Assicurazioni per un indennizzo liquidato in Euro 40.000,00, non ne aveva ricevuto il pagamento perché la menzionata compagnia assicuratrice lo aveva erroneamente corrisposto, a mezzo bonifico bancario, ad altro soggetto.

Infatti, come risultava dal riepilogo del predetto ordine di bonifico, Reale Mutua Assicurazioni aveva ordinato all'istituto di credito con il quale intratteneva un rapporto di conto corrente l'accredito dell'importo suddetto, con valuta 20 novembre 2011, a favore del Ca.Fr., ma indicando erroneamente un conto corrente, acceso presso Banca Popolare di Vicenza, intestato ad un soggetto terzo, le cui generalità, però, non erano note al Fallimento perché detta banca non aveva ritenuto di doverle fornire. Di un tale errore, dunque, avrebbe dovuto rispondere quest'ultima, la quale avrebbe dovuto accorgersi che il titolare del conto corrente, su cui essa aveva provveduto ad accreditare quella somma in esecuzione dell'ordine di bonifico disposto da Reale Mutua Assicurazioni, non era intestato, appunto, al Ca.Fr., ossia al soggetto a favore del quale Reale Mutua Assicurazione avrebbe voluto/dovuto pagarla.

1.1. Costituitasi la convenuta, che contestò integralmente le avverse pretese, rivendicando la correttezza del proprio operato, del tutto conforme alle disposizioni di legge in materia (D.Lgs. n. 11/2010, regolante i servizi di pagamento, e D.Lgs. n. 196/2003, disciplinante la tutela dei dati personali), l'adito Tribunale, previa conversione del rito ed assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., con sentenza n. 2622/2017, condannò la Banca a pagare al Fallimento attore, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ., Euro 40.000,00, oltre accessori e spese legali, ritenendo sussistere una condotta negligente della Banca che, a fronte di ordine di bonifico di importo elevato, non aveva ritenuto di verificare la corrispondenza tra codice IBAN e nome del beneficiario.

2. Il gravame promosso da Banca Intesa Sanpaolo Spa (cessionaria di Banca Popolare di Vicenza per effetto del D.L. n. 99 del 2017, del D.M. 25 giugno 2017 n. 185 e del contratto di cessioni di azienda, n. 13928 rep. e 7352 racc., del 26 giugno 2017 tra i commissari liquidatori della Banca Popolare di Vicenza Spa in liquidazione e Banca Intesa Sanpaolo Spa) contro la descritta decisione fu rigettato dall'adita Corte di appello di Brescia, con sentenza del 19 febbraio/20 marzo 2020, n. 320, pronunciata nel contraddittorio con il Fallimento Ca.Fr.

2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i) considerò, preliminarmente, che, in linea di principio, una condotta conforme al dettato normativo non può "costituire fonte di responsabilità, né tra le parti del rapporto contrattuale né nei confronti del terzi, perché il pregiudizio conseguente all'esercizio di un diritto od all'adempimento di un dovere non può ritenersi connotato da carattere di ingiustizia"; ii) ritenne che la condotta assunta dalla Banca non era stata integralmente conforme alle previsioni dell'art. 24 (nella formulazione all'epoca vigente) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, il quale, pur sancendo, al comma 1, in via generale, la presunzione di correttezza di un ordine di pagamento eseguito conformemente all'identificativo unico (i.e. il codice IBAN) ed, al comma 2 (primo periodo), l'esclusione della responsabilità del prestatore del servizio di pagamento nel caso di errore nell'indicazione del codice IBAN da parte del "pagatore" (esclusione confermata al comma 3, anche quando il "pagatore" fornisca al proprio prestatore dei servizi informazioni aggiuntive), prevede altresì, al secondo periodo del comma 2, che il "prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie tuttavia ragionevoli sforzi per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento"; iii) osservò, in particolare, che, "considerando congiuntamente tale prescrizione con la disciplina in tema di tutela della privacy richiamata già in primo grado, che preclude l'ostensione a terzi del nominativo del titolare del c/c sul quale è stato effettuato l'accredito, ne viene,

implicitamente ma inequivocabilmente, che l'intermediario, prestatore di servizi di pagamento, al quale venga richiesta l'esecuzione di un bonifico recante indicazione di un IBAN relativo ad un conto del quale non risulti essere titolare il soggetto indicato come beneficiario, proprio perché consapevole di non poter comunicare a quest'ultimo il nominativo del titolare del c/c sul quale avrebbe dovuto essere effettuato l'accredito, prima di procedere all'esecuzione dell'ordine è tenuto ad assumere tutte le opportune precauzioni, se del caso anche mediante contatti col correntista stesso, al fine di escludere ogni possibile dubbio quanto ad eventuale erroneità delle indicazioni ricevute, procedendo in ogni caso, infine, all'accredito con riserva, così da rendere concretamente praticabile l'adempimento dell'ulteriore obbligazione a suo carico, testé ricordata: "il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento"; iv) concluse che, in difetto di prova, da parte della Banca, di un comportamento conforme a quello appena ricordato, ne risultava "chiara la responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, in virtù del combinato disposto dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 24, I, II e III comma, del D.Lgs. 27.1.2010, n. 11. Ciò in virtù del principio di vicinanza della prova, dato che soltanto la banca può sapere se e quali cautele siano state da essa assunte al fine di rendere possibile il recupero del pagamento ove indebitamente effettuato a favore di soggetto diverso dal vero beneficiario. Ebbene, nel caso di specie, la banca appellata non ha offerto indicazione alcuna in ordine alle cautele che essa avrebbe assunto, pur nel rispetto della disciplina in tema di privacy, al fine di rendere possibile al terzo il recupero della somma indebitamente corrisposta ad altri.

Il che conduce, de plano, alla conferma del giudizio fatto dal Tribunale in tema di danno e di responsabilità della convenuta".

3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Intesa Sanpaolo Spa, affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria *ex art. 380-bis* 1 cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, il Fallimento Ca.Fr.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:

I) "Violazione o comunque falsa applicazione degli artt. 1188, comma 2, 1189 e dell'art. 24 (pro tempore vigente) del D.Lgs. 27.1.2010, n. 11, in relazione all'art. 2043 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)", per aver la sentenza impugnata ritenuto pregiudicato il diritto di credito che il Ca.Fr. vantava nei confronti di Reale Mutua Assicurazioni per effetto di un pagamento effettuato erroneamente da quest'ultima ad un soggetto non legittimato a riceverlo e per

aver ritenuto sussistente un diritto di credito del predetto Ca.Fr. nei confronti dell'accipiens del pagamento erroneamente eseguito da Reale Mutua Assicurazioni, con la conseguenza che doveva considerarsi del tutto irrilevante per il Ca.Fr. la condotta di Banca Popolare di Vicenza che, quale mero prestatore dei servizi di pagamento, aveva dato corso al pagamento erroneo disposto da Reale Mutua Assicurazioni. Si assume, in altri termini, che la condotta antigirudica addebitata all'allora Banca Popolare di Popolare di Vicenza non ha arrecato alcun danno al Ca.Fr., e per lui alla sua procedura concorsuale, alla luce delle previsioni degli artt. 1188, comma 2, e 1189 cod. civ., in nessun modo derogate dall'art. 24 del D.Lgs. n. 11 del 2010; previsioni che la Corte d'Appello ha manifestamente violato, ritenendo sussistere, nel caso esaminato, la perdita, da parte del Ca.Fr., del diritto di credito nei confronti di Reale Mutua Assicurazioni ed il conseguente diritto di rivalsa nei confronti dell'accipiens, ancorché si versasse in un caso regolato dall'art. 1188, comma 2, cod. civ. e non dall'art. 1189 cod. civ.;

II) "Violazione o comunque falsa applicazione degli artt. 20, 23 e 24 (pro tempore vigenti) del D.Lgs. 27.1.2010, n. 11, e della "disciplina in tema di tutela della privacy", oltre che dell'art. 12, comma 1, c.c., in relazione all'art. 2043 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)". Si contesta alla corte territoriale di aver ritenuto, erroneamente, che l'art. 24, "implicitamente ma inequivocabilmente", imponesse, ad un prestatore di servizi di pagamento, obblighi preventivi di controllo e cautele a favore di terzi che, invece, erano esclusi espressamente o comunque da escludersi con un'interpretazione conforme all'art. 12, comma 1, cod. civ., con la conseguenza che non si poteva considerare antigirudica, e perciò astrattamente idonea a giustificare un'azione ex art. 2043 cod. civ. da parte del Ca.Fr., la condotta omissiva della Banca;

III) "In via subordinata, omesso esame di un fatto decisivo controverso, ossia il ruolo dell'allora Banca Popolare di Vicenza nell'esecuzione dell'ordine di pagamento impartito da Reale Mutua Assicurazioni: prestatore del servizio di pagamento del beneficiario od anche del pagatore Reale Mutua Assicurazioni (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)", ascrivendosi alla corte distrettuale di non aver considerato che Banca Popolare di Vicenza non fu, nell'operazione di pagamento, anche il prestatore di servizi di pagamento del pagatore Reale Mutua Assicurazioni, sicché alla stessa non era addebitabile l'omissione di condotte prescritte all'art. 24 del D.Lgs. n. 11/2010 e cioè, il compimento di sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento.

2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento, pur

dovendosi procedere ad una integrazione e ad una correzione della motivazione della sentenza impugnata, *ex art. 384*, ultimo comma, cod. proc. civ., nei sensi di cui appresso.

2.1. Giova premettere che le circostanze fattuali poste a fondamento della domanda del Fallimento Ca.Fr. - pagamento di un indennizzo assicurativo dovuto al Ca.Fr. in bonis da Reale Mutua Assicurazioni ma corrisposto, invece, da quest'ultima, ad un soggetto diverso dal primo perché l'allora Banca Popolare di Vicenza non si era avveduta della mancata corrispondenza tra l'identificativo unico (i.e. IBAN) riportato nel suo ordine di bonifico ed il nominativo del beneficiario ivi pure indicato; rifiuto della medesima banca di comunicare al menzionato Fallimento il nominativo dell'accipiens - sono rimaste assolutamente incontroverse.

2.2. I giudici di merito, sebbene con percorsi motivazionali non completamente sovrapponibili, hanno inquadrato quella domanda come azione volta ad ottenere il risarcimento del danno ingiusto arrecato dalla Banca al Ca.Fr. e, per lui, alla procedura concorsuale, pari alla somma (Euro 40.000,00) erroneamente accreditata ad un soggetto diverso dall'effettivo creditore.

2.2.1. In particolare, come agevolmente emerge dalla sentenza oggi impugnata: i) il Tribunale di Brescia, ritenuta inapplicabile, nella specie, la disciplina di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 11 del 2010 – riferita, a suo avviso, esclusivamente ai rapporti tra prestatore del servizio di pagamento (banca) ed utilizzatore del servizio, identificato, secondo quanto indicato alle lett. h) e f) dell'art. 1 del medesimo D.Lgs. (contenente la descrizione delle definizioni utilizzate nel corpo del testo), con il soggetto che si avvale del servizio bancario di pagamento in veste di pagatore o quale destinatario dei fondi oggetto dell'operazione; la norma, cioè, sarebbe stata applicabile (e regolava la responsabilità in caso di errori nell'operazione di pagamento) esclusivamente al rapporto tra il cliente e la banca inteso come rapporto tra l'ordinante il pagamento ed il proprio istituto di credito che materialmente effettua il pagamento e/o tra il destinatario del pagamento (individuato dall'identificativo unico) e la banca di quest'ultimo che riceve l'ordine di bonifico e lo accredita sul conto corrente indicato. In entrambi i casi, essa individua la responsabilità della banca in base al solo identificativo unico, stabilendo, cioè, che se il pagamento o l'accredito viene effettuato in favore del soggetto individuato dall'identificativo predetto lo stesso si presume effettuato correttamente anche se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore (ovvero dal soggetto che effettua il pagamento o che ne è il destinatario) al suo prestatore di servizi è inesatto – condannò la Banca a pagare al Fallimento la somma predetta a titolo di risarcimento dei danni *ex*

art. 2043 cod. civ., ritenendo sussistere una condotta negligente della Banca che, a fronte di ordine di bonifico di importo elevato, non aveva ritenuto di verificare la corrispondenza tra codice IBAN e nome del beneficiario; ii) la corte di appello di quella stessa città, invece, muovendo dall'assunto per cui un comportamento conforme al dettato normativo non può "costituire fonte di responsabilità, né tra le parti del rapporto contrattuale né nei confronti dei terzi, perché il pregiudizio conseguente all'esercizio di un diritto od all'adempimento di un dovere non può ritenersi connotato da carattere di ingiustizia", ritenne che la condotta assunta dalla Banca non era stata integralmente in linea con le previsioni dell'art. 24 (nella formulazione all'epoca vigente) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, il quale, pur sancendo, al comma 1, in via generale, la presunzione di correttezza di un ordine di pagamento eseguito conformemente all'identificativo unico (i.e. il codice IBAN) ed, al comma 2 (primo periodo), l'esclusione della responsabilità del prestatore del servizio di pagamento nel caso di errore nell'indicazione del codice IBAN da parte del "pagatore" (esclusione confermata al comma 3, anche quando il "pagatore" fornisca al proprio prestatore dei servizi informazioni aggiuntive), prevede altresì, al secondo periodo del comma 2, che il "prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie tuttavia ragionevoli sforzi per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento". Osservò, infatti, che, "considerando congiuntamente tale prescrizione con la disciplina in tema di tutela della *privacy* richiamata già in primo grado, che preclude l'ostensione a terzi del nominativo del titolare del c/c sul quale è stato effettuato l'accredito, ne viene, implicitamente ma inequivocabilmente, che l'intermediario, prestatore di servizi di pagamento, al quale venga richiesta l'esecuzione di un bonifico recante indicazione di un IBAN relativo ad un conto del quale non risulti essere titolare il soggetto indicato come beneficiario, proprio perché consapevole di non poter comunicare a quest'ultimo il nominativo del titolare del c/c sul quale avrebbe dovuto essere effettuato l'accredito, prima di procedere all'esecuzione dell'ordine è tenuto ad assumere tutte le opportune precauzioni, se del caso anche mediante contatti col correntista stesso, al fine di escludere ogni possibile dubbio quanto ad eventuale erroneità delle indicazioni ricevute, procedendo in ogni caso, infine, all'accredito con riserva, così da rendere concretamente praticabile l'adempimento dell'ulteriore obbligazione a suo carico, testé ricordata: "il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento". Conclude, dunque, nel senso che, in difetto di prova, da parte della Banca, di un comportamento conforme a quello appena ricordato, ne risultava "chiara la responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, in virtù

del combinato disposto dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 24,1, II e III comma, del D.Lgs. 27.1.2010, n. 11. Ciò in virtù del principio di vicinanza della prova, dato che soltanto la banca può sapere se e quali cautele siano state da essa assunte al fine di rendere possibile il recupero del pagamento ove indebitamente effettuato a favore di soggetto diverso dal vero beneficiario. Ebbene, nel caso di specie, la banca appellata non ha offerto indicazione alcuna in ordine alle cautele che essa avrebbe assunto, pur nel rispetto della disciplina in tema di privacy, al fine di rendere possibile al terzo il recupero della somma indebitamente corrisposta ad altri. Il che conduce, de plano, alla conferma del giudizio fatto dal Tribunale in tema di danno e di responsabilità della convenuta”.

2.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che l'odierna controversia si inserisce in un filone consistente di procedimenti instaurati dal *solvens* o (come accaduto nella specie) dal creditore effettivo avverso un istituto di credito per esecuzione di un bonifico in favore di un soggetto diverso da quello voluto dal cliente. Come sottolineatosi in dottrina, al suo interno si possono distinguere scenari diversi: lo sbaglio può spiegarsi per un errore materiale nella digitazione di un IBAN che pure era noto correttamente al cliente (ad esempio, per distrazione), oppure può discendere da una condotta, magari anche truffaldina, che lo abbia indotto a ritenere che il conto del beneficiario corrispondesse ad un IBAN che, in realtà, si riferiva al conto del truffatore. Se l'attore è il debitore, viene generalmente convenuto l'istituto che ha effettuato l'accredito, che ben può essere un altro rispetto a quello cui era stato impartito l'ordine di bonifico, qualora debitore e beneficiario effettivo abbiano aperto conti presso banche differenti. Se l'attore è il creditore reale (come nell'odierna vicenda), al quale mai è giunto il pagamento, vengono generalmente convenuti l'intermediario del pagatore o quello del beneficiario o entrambi.

2.4. Orbene, il tema dei servizi di pagamento elettronici, in relazione al quale spesso si è dibattuto sulla necessità del diritto di stare al passo con la rapida evoluzione della tecnologia e sull'esigenza di una legislazione capace di bilanciare i diversi interessi in gioco, è stato interessato da interventi del legislatore comunitario (poi Eurounitario) e nazionale di cui è opportuno, qui, dare conto.

2.4.1. In particolare, la principale preoccupazione del legislatore comunitario (poi Eurounitario), all'indomani della costituzione dell'area unica dei pagamenti (Single Euro Payments Area), è stata quella di riuscire a conciliare l'esigenza di assicurare servizi di pagamento rapidi ed efficienti con quella di garantire la sicurezza degli stessi ed un'adeguata tutela degli utenti, soprattutto, se consumatori.

2.4.2. Com'è noto, una prima risposta è stata data dalla Direttiva PSD (2007/64/CE) - attuata in Italia con il D.Lgs. n. 11/2010 - successivamente modificata dalla Direttiva PSD2 (2015/2366/UE), attuata con il D.Lgs. n. 218/2017, che, senza abrogare il precedente testo legislativo, ha introdotto le modifiche necessarie all'attuazione della nuova Direttiva e ha adeguato la legislazione nazionale al Regolamento UE n. 751/2015 (in tema di commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta).

2.4.3. Attualmente la materia è regolata da un corpo normativo relativamente autonomo, la cui disciplina si concentra sostanzialmente sugli aspetti principali dell'operazione di pagamento, ovvero "l'attività posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario", attività che si svolge tramite i servizi di pagamento elencati nell'art. 1, comma 2, lett. h-septies), del D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.).

2.4.4. Senza entrare nei dettagli delle attività elencate nella menzionata disposizione, si ricorda che, per quanto riguarda il vero e proprio trasferimento monetario, questo può avvenire tramite due modalità distinte, il debit transfer ed il credit transfer, a cui si aggiungono i trasferimenti tramite carte di pagamento, tutte modalità per le quali il legislatore ha previsto regole omogenee relative alla trasparenza ed ai doveri informativi degli intermediari (Titolo IV, del D.Lgs. n. 11/2010) ed ai diritti ed obblighi delle parti, cioè degli intermediari e degli utenti (Titolo II, del D.Lgs. n. 11/2010).

2.4.5. La disciplina delineata dalle norme del Titolo II del D.Lgs. n. 11 del 2010 è sicuramente innovativa per l'ordinamento giuridico nazionale perché si discosta sia dalle fattispecie a cui si faceva riferimento per regolare i servizi di pagamento prima dell'introduzione di una normativa specifica sul tema, – ovvero il mandato ed il conto corrente – sia dalle regole di diritto comune, soprattutto per ciò che riguarda la responsabilità dell'intermediario.

2.4.6. In particolare, ai fini che qui interessano, rilevano le norme sulla responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione di un'operazione di pagamento (artt. 24-28, del D.Lgs. n. 11/2010): più specificamente, occorre fare riferimento agli artt. 24 e 25 dell'appena menzionato D.Lgs.

2.4.6.1. Il primo di tali articoli, nel testo, qui applicabile *ratione temporis*, anteriore alle modifiche apportategli dall'art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 (in vigore dal 13 gennaio 2018), sotto la rubrica "Identificativi unici inesatti", prevede che "1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico. 2. Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, il

prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all'utilizzatore le spese sostenute per il recupero dei fondi. 3. Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico".

2.4.6.2. L'art. 25, invece (nel testo, qui utilizzabile *ratione temporis*, anteriore alle modifiche apportategli dal D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, in vigore dal 13 gennaio 2018), segmenta la responsabilità degli intermediari coinvolti nei pagamenti, poiché ognuno risponde solo dell'esecuzione della parte dell'operazione che controlla e che è oggetto di un'obbligazione verso il cliente.

2.4.7. L'art. 24, dunque, definisce l'adempimento esatto, quanto al beneficiario e/o al conto indicato, con esclusivo rilievo all'IBAN ed esclude la responsabilità dell'intermediario qualora il cliente indichi erroneamente il codice. Il suo comma 3 conferma l'esattezza dell'adempimento del prestatore del servizio di pagamento (PSP) che abbia eseguito l'ordine conformemente all'IBAN anche qualora il disponente avesse indicato dati ulteriori, come le generalità del beneficiario.

2.4.8. Tuttavia, erano sorti dubbi circa l'applicabilità del comma 3 anche al PSP del beneficiario che non si avveda della discrepanza tra il titolare del conto a cui si riferisce l'IBAN e il soggetto di cui l'ordinante abbia indicato, in aggiunta, le generalità. In questo caso, infatti, l'intermediario disporrebbe degli elementi per avvedersi dell'errore.

2.4.8.1. Una parte dei Collegi ABF (Arbitrato Bancario Finanziario) e della giurisprudenza di merito aveva osservato che, mentre l'intermediario del pagatore non ha le informazioni per accorgersi della discrepanza e, quindi, certamente deve potere invocare l'art. 24, al contrario, l'intermediario del beneficiario dispone di quei dati e non merita di essere deresponsabilizzato. Inoltre, un regime differenziato sarebbe coerente con la citata segmentazione della responsabilità *ex art. 25*. Pertanto, si era concluso che l'art. 24, comma 3, si applicava solo ai rapporti tra l'ordinante ed il suo prestatore di servizi e che, quindi, per l'intermediario del beneficiario valevano i principi generali in tema di diligenza professionale della banca *ex art. 1176*, comma 2, cod. civ. Tali principi avrebbero assunto rilievo nel contesto del contratto di mandato intercorrente tra il beneficiario deluso e la sua banca, oppure,

quando ad agire contro la banca del beneficiario è il pagatore, che non è suo cliente, in forza del contatto sociale qualificato creatosi tra i due soggetti in occasione dell'esecuzione del pagamento. In entrambi i casi, si poteva ritenere responsabile l'intermediario del beneficiario che non si fosse avveduto della discrepanza tra il titolare del conto riconducibile all'IBAN ed il soggetto di cui il pagatore aveva indicato le generalità nell'ordine di pagamento.

2.4.8.2. Un orientamento più recente e prevalente in dottrina, invece, ha opinato che l'esenzione di responsabilità del comma 2 si riferisce indistintamente al "prestatore di servizi di pagamento", mentre la restante parte della norma si premura di distinguere tra l'intermediario del pagatore e quello del beneficiario: assente un'analogha specificazione, l'esenzione da responsabilità dovrebbe riguardare entrambi i soggetti. In secondo luogo, l'"operazione di pagamento", della cui inesatta esecuzione il prestatore di servizi non è responsabile, si definisce come un atto globale ed unico che coinvolge pagatore e beneficiario: quindi, non sarebbe corretto differenziare la disciplina di due soggetti ugualmente coinvolti in essa. In terzo luogo, soprattutto, si è ritenuto più coerente con la ratio di velocizzazione dei pagamenti che impronta la normativa applicare l'esenzione da responsabilità anche all'intermediario del beneficiario. La direttiva PSD aveva introdotto, così, un nuovo modello di comportamento per gli operatori coinvolti nel bonifico, che prescinde da un controllo di corrispondenza IBAN/generalità del beneficiario per incentrarsi solo sull'identificativo unico.

2.4.8.3. Il contrasto è stato risolto prima dal Collegio di Coordinamento dell'ABF con la decisione del 12 gennaio 2017, n. 162, e, successivamente, nel 2019, dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea 21 marzo 2019 - C - 245/2018 (interpellata dal Tribunale di Udine circa la corretta interpretazione degli artt. 74 e 75 della Direttiva 2007/64/CE, detta Corte ha sottolineato che la disposizione dell'art. 74, riferendosi genericamente al prestatore di servizi di pagamento, non ha inteso porre una distinzione tra il prestatore di servizi del pagatore e quello del beneficiario. Pertanto, "l'art. 74, par. 2, della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento del mercato interno deve essere interpretato nel senso che, ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente dei servizi di pagamento che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso, la limitazione di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dalla disposizione in parola, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia al prestatore di servizi del beneficiario") a cui si sono adeguate le pronunce di tutti i Collegi ABF degli anni successivi e, poi, la giurisprudenza di merito.

2.4.8.4. Sia il Collegio di Coordinamento che la Corte di Giustizia hanno accolto l'interpretazione secondo la quale il comma 3 dell'art. 24 esonera entrambi gli intermediari dall'eseguire il controllo di congruità e, di conseguenza, esclude la loro responsabilità per tutte quelle operazioni eseguite secondo l'IBAN indicato dal pagatore, gravando, invece, su quest'ultimo l'onere di controllare la correttezza dei dati dell'operazione e, in particolare, dell'IBAN, unico elemento necessario per la sua regolare esecuzione.

2.4.8.5. La Corte di Giustizia, facendo anche riferimento a quanto statuito nella decisione del Collegio di Coordinamento, ha affermato che la norma deve essere letta alla luce dei principi ispiratori e degli obiettivi perseguiti dalle due Direttive Europee. Infatti, la creazione di un mercato unico dei pagamenti efficiente e competitivo è obiettivo conseguibile attraverso la riduzione drastica dei tempi di esecuzione dei pagamenti e la semplificazione delle relative procedure, così come auspicato anche dal Considerando n. 88 della PSD2. Per giungere a tali risultati, il diritto Europeo ha deciso di uniformare le procedure di trasferimento fondi dell'area unica dei pagamenti (SEPA) sulla base del principio secondo il quale il destinatario del pagamento deve essere individuato tramite un solo elemento, comune a tutti gli intermediari. Il legislatore, quindi, ha disposto l'adozione di una procedura completamente automatizzata basata sull'identificativo unico e ha eliminato il controllo di congruità che, prevedendo una verifica *ex ante* circa la correttezza dell'operazione, avrebbe determinato un rallentamento nei pagamenti e, in particolare, inficiato la rapidità di quelli elettronici.

2.4.8.6. In proposito, bisogna ricordare che, – come opportunamente rimarcato in dottrina – prima dell'introduzione della SEPA, i sistemi utilizzati per l'esecuzione di un'operazione di pagamento registravano i movimenti effettuati dagli utenti e verificavano automaticamente la congruità dei dati inseriti per l'esecuzione di un'operazione di pagamento e, in particolare, la coincidenza tra nominativo e IBAN del beneficiario. Se il sistema riscontrava un'irregolarità o un'incongruenza tra le informazioni, l'operazione veniva bloccata automaticamente e l'accredito sospeso; l'irregolarità veniva, quindi, segnalata al personale dell'intermediario che comunicava al cliente l'errore o sbloccava l'operazione. Il mancato intervento da parte del personale addetto determinava lo storno del pagamento. Pertanto, questa procedura permetteva all'intermediario di riscontrare l'errore dell'utente e ciò giustificava la posizione della giurisprudenza secondo la quale l'intermediario era responsabile per l'ipotesi in cui aveva dato seguito ad un pagamento pur avendo riscontrato l'errore, violando così i propri obblighi di diligenza e correttezza e pregiudicando gli interessi del proprio cliente.

2.4.8.7. Dalle nuove regole successivamente introdotte consegue – secondo la Corte predetta – che, se l'operazione risulta essere viziata a causa della sua esecuzione secondo un IBAN errato, non sussiste la responsabilità degli intermediari che hanno partecipato al procedimento, indipendentemente dal fatto che l'ordine contenga ulteriori informazioni per individuare il beneficiario e/o il suo conto di accredito. Né tale soluzione può essere considerata una penalizzazione della posizione dell'utente del servizio, visto che la seconda parte del comma 2, dell'art. 24, impone all'intermediario del pagatore di compiere tutti gli sforzi ragionevoli (peraltro, nel nuovo testo della citata norma, in vigore dal 13 gennaio 2018, nella specie, però, inapplicabile *ratione temporis*, anche con la collaborazione di quello del beneficiario), per recuperare le somme oggetto dell'operazione.

2.5. L'appena riferita interpretazione è condivisa anche da questo Collegio, perché in linea con la ratio dell'intera disciplina sui servizi di pagamento, che, come sottolineato in dottrina, tende sia a conseguire il necessario bilanciamento degli interessi delle parti coinvolte nel procedimento di pagamento, sia a realizzare l'obiettivo – a cui si richiama espressamente il Considerando n. 85 della PSD2 (33) - di efficienza del sistema di pagamento; efficienza che costituisce un vantaggio non solo per lo sviluppo del mercato dei pagamenti ma anche per gli stessi utenti del servizio.

2.5.1. Può ritenersi, dunque, che la disciplina specifica sui servizi di pagamento, per quanto riguarda la responsabilità dell'intermediario ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 11/2010, attribuisce all'IBAN la centrale funzione di filtro per determinare i casi in cui la responsabilità della mancata o inesatta esecuzione è attribuibile all'utente e quelli in cui si può procedere per accertare quale degli intermediari coinvolti nel procedimento abbia causato il malfunzionamento dell'operazione e, quindi, ne sia responsabile. Il legislatore comunitario (poi Eurounitario), come quello nazionale, ha adottato una soluzione tesa a migliorare l'efficienza e la rapidità dei pagamenti, eliminando così l'obbligo degli intermediari di controllare la congruenza dei dati bancari forniti dall'utente; tale scelta, coerente con i principi ispiratori della normativa, sebbene sembri sacrificare la tutela dell'utente rispetto a quella che gli garantirebbero i principi di diritto comune in tema di diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto, viene controbilanciata dall'obbligo degli intermediari di agire per cercare di recuperare la somma erroneamente trasferita.

2.6. In relazione a ciò, peraltro, la dottrina, pur riconoscendo l'applicabilità del disposto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 11 del 2010 ad entrambi gli intermediari partecipanti al procedimento di pagamento, ha posto

l'attenzione su un diverso aspetto del problema, muovendo da quanto desumibile dalla normativa secondaria.

2.6.1. In particolare, il Provvedimento della Banca d'Italia "Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti e obblighi delle parti)" del luglio 2011 – oggi abrogato dal Provvedimento 11 ottobre 2018 in seguito al recepimento della PSD2, ma sostanzialmente ancora valido in quanto il D.Lgs. n. 218/2017, di recepimento della PSD2, non ha modificato il dettato dell'art. 24 –, in relazione all'art. 24 del decreto, specifica che "l'esecuzione dell'operazione di pagamento secondo l'identificativo unico fa scattare una presunzione di esecuzione corretta dell'ordine medesimo da parte del prestatore dei servizi di pagamento", presunzione valevole anche nel caso in cui l'utente "abbia fornito informazioni aggiuntive, rispetto all'identificativo unico" sul beneficiario. Tuttavia, il Provvedimento prosegue sottolineando che, in base agli obblighi di diligenza professionale "i prestatori di servizi di pagamento – limitatamente ai casi in cui, anche senza porre in essere verifiche specifiche, siano comunque consapevoli dell'inesattezza dell'identificativo unico fornito dal proprio cliente – devono adoperarsi affinché l'operazione venga eseguita correttamente: il prestatore che esegua l'operazione di pagamento malgrado sia consapevole dell'inesattezza dell'identificativo unico pone infatti in essere una condotta volutamente pregiudizievole degli interessi del proprio cliente. Pertanto, al fine di favorire la corretta esecuzione dell'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento consapevole dell'inesattezza dell'identificativo unico utilizzato dal proprio cliente lo contatterà prima di avviare l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario consapevole contatterà, invece, il prestatore di servizi dell'ordinante prima di decidere di respingere il pagamento – nel caso di codice identificativo inesistente presso di sé – ovvero di eseguirlo sulla base del solo codice identificativo unico in caso di discordanza tra questo e i riferimenti indicati nell'ordine di pagamento. L'adozione di tali accorgimenti – ove fondata su presupposti oggettivi e giustificabili – esime il prestatore di servizi di pagamento da responsabilità per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione dell'operazione di pagamento".

2.6.2. Proprio partendo da tale disposizione, parte della dottrina ha sottolineato che l'art. 24 del D.Lgs. n. 11 del 2020 non ha carattere precettivo e non impone, quindi, all'intermediario di eseguire il pagamento secondo l'IBAN indicato, ma si limita a disciplinare i casi in cui la responsabilità dell'intermediario può essere esclusa. Pertanto, la norma attribuisce all'identificativo unico la funzione di individuare il beneficiario del pagamento, ma non esclude che l'intermediario possa adottare le misure che

ritiene più idonee ad escludere il rischio di esecuzione inesatta dell'operazione. Al riguardo, viene posto l'accento sulla consapevolezza, o meno, dell'intermediario in merito all'errore contenuto nelle informazioni del pagamento e ci si chiede quale sia la condotta che l'intermediario debba adottare una volta accertato l'errore dell'utente; ovvero se egli possa legittimamente interrompere o rifiutarsi di eseguire l'operazione senza incorrere nella responsabilità di cui all'art. 25 per non averla eseguita o averla eseguita in ritardo.

2.6.3. A tale quesito la medesima dottrina ha ritenuto di poter dare risposta positiva, non solo perché un tale comportamento sarebbe conforme ai principi di economicità, ma soprattutto perché tale possibilità può ragionevolmente desumersi dal comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 11/2010, ai sensi del quale "qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire o di disporre l'ordine di pagamento, il rifiuto e ove possibile le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'utente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all'utente", tranne nel caso in cui la comunicazione di tale informazione da parte dell'intermediario non sia vietata in quanto risulta essere "in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento".

2.6.4. Questa norma, come condivisibilmente rimarcato dall'opinione dottrinale in esame, contempla diverse situazioni che, in deroga al dovere dell'intermediario di eseguire l'operazione richiesta non appena abbia ricevuto l'ordine di pagamento, giustificano il suo rifiuto a procedere: tra esse, ai fini che qui interessano, rientra quella in cui è stato individuato un errore materiale del cliente, come, ad esempio, l'indicazione di un IBAN erraneo o inesistente. In entrambi i casi, l'intermediario deve comunicare all'utente l'errore riscontrato che ha dato luogo al rifiuto di esecuzione, nonché la procedura per correggere l'errore con la massima sollecitudine e, in ogni caso, non oltre i termini previsti dall'art. 20 del decreto stesso (art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 11/2010) e cioè entro la fine della giornata operativa successiva. Il disposto dell'art. 16, pertanto, contempla quelle circostanze eccezionali in cui, a causa di interessi ritenuti dal legislatore maggiormente meritevoli di tutela o per ragioni di economicità, l'intermediario ha la possibilità di interrompere il procedimento di pagamento, dandone, se possibile, tempestiva comunicazione all'utente.

2.6.5. Da quanto fin qui riportato si può ricavare, allora, che, ove l'intermediario, pur consapevole dell'incongruenza delle informazioni

relative al pagamento, abbia dato seguito all'operazione di pagamento in favore di un beneficiario erroneo, potrà essere ritenuto responsabile nei confronti dell'utente del servizio; responsabilità che ha natura indubbiamente contrattuale se il conto corrente corrispondente all'IBAN errato è radicato presso lo stesso intermediario che detiene anche il conto del legittimo beneficiario. In questo caso, infatti, tra il prestatore del servizio ed il beneficiario che avrebbe dovuto ricevere il pagamento è in essere un rapporto contrattuale e, di conseguenza, sull'intermediario grava l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di buona fede e diligenza nell'esecuzione del contratto. Ciò significa che egli deve agire, nello svolgimento del mandato conferitogli, salvaguardando gli interessi dell'altra parte contrattuale, tra i quali rientra l'esecuzione corretta dell'operazione. Di conseguenza, nel caso in cui egli, consapevole dell'errore esistente nelle coordinate bancarie, abbia eseguito l'operazione secondo l'IBAN errato, può essere ritenuto responsabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 1856, 1710 e 1172 cod. civ.

2.6.5.1. Diversamente, nel caso in cui (come nella concreta fattispecie oggi all'esame del Collegio) il conto corrente di accredito sia detenuto presso un prestatore di servizi con il quale il legittimo beneficiario del pagamento non ha alcun rapporto contrattuale, la responsabilità in cui l'intermediario incorre può essere considerata contrattuale giusta la teoria del cosiddetto "contatto sociale qualificato", in ragione della quale sulla banca grava un obbligo professionale di protezione nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione. Alternativamente, il legittimo beneficiario che non ha ricevuto il pagamento può agire nei confronti dell'intermediario invocandone la sua responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., con tutto ciò che ne consegue in termini di onere della prova e risarcibilità del danno patito.

2.6.5.2. Al di là, comunque, del tentativo di definire l'eventuale responsabilità del prestatore del servizio che ha eseguito l'operazione secondo un IBAN erroneo, il pregio della riportata opinione, ai fini che qui interessano, sta nell'aver messo in evidenza la circostanza che il disposto dell'art. 24 non ha carattere precettivo e lascia aperta la possibilità agli intermediari di eseguire il controllo dei dati di pagamento forniti dall'utente, con la conseguenza che la condotta dallo stesso adottata, una volta divenuto consapevole dell'errore, può determinarne la responsabilità. Alteris verbis, da un lato, si riconosce che il disposto dell'art. 24 è applicabile ad entrambi gli intermediari, come sostenuto anche dalla giurisprudenza maggioritaria; dall'altro, si individua uno scenario normativo aggiuntivo in cui la consapevolezza dell'intermediario diventa il criterio per poter individuare la

sua eventuale responsabilità ed elemento che offre all'utente la possibilità di ricevere tutela anche nel caso in cui egli stesso abbia fornito all'intermediario un IBAN errato che ha dato luogo ad un pagamento viziato.

2.6.6. Tale ricostruzione ridimensiona il carattere decisivo dell'art. 24 del D.Lgs. n. 11 del 2010 e consente di evidenziare che il rapporto tra la banca ed il cliente è regolato anche dalle norme di diritto comune; peraltro, il D.Lgs. n. 11/2010, sebbene non prenda un'esplicita posizione sulla questione, sembra comunque auspicare che gli intermediari adottino una condotta conforme alle regole di diligenza e buona fede, come si evince dal già menzionato art. 16, il quale, come si precedentemente riferito, autorizza l'intermediario a bloccare l'operazione in caso di errore materiale e a comunicare, entro il più breve tempo possibile, all'utente la procedura per correggerlo.

2.7. Tutto quanto finora riportato dimostra, in realtà, che l'aspetto decisivo della questione di cui si discute si rivela essere, non già (o, comunque, non solo) il perimetro applicativo del disposto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 11 del 2010, bensì il rapporto tra la norma speciale e le regole di diritto comune.

2.7.1. L'interrogativo da porsi, cioè, è se sia possibile ritenere che l'esimente da responsabilità contenuta nella normativa di settore, soprattutto ove la si ritenga applicabile, come ha mostrato di fare la corte distrettuale, anche al rapporto tra prestatore del servizio di pagamento e beneficiario che non sia titolare presso di essa di alcun conto di accredito - diversamente da quanto, invece, opinato dal Tribunale, secondo cui essa si riferiva ai rapporti tra prestatore del servizio di pagamento (banca) e utilizzatore del servizio, identificato, secondo quanto indicato alle lett. h) e f) dell'art. 1 del D.Lgs. n. 10 del 2011 (contenente la descrizione delle definizioni utilizzate nel corpo del testo), con il soggetto che utilizza il servizio bancario di pagamento in veste di pagatore o quale destinatario dei fondi oggetto dell'operazione; la norma, cioè, sarebbe applicabile (e regola la responsabilità in caso di errori nell'operazione di pagamento) esclusivamente al rapporto tra il cliente e banca inteso come rapporto tra l'ordinante il pagamento ed il proprio istituto di credito che materialmente effettua il pagamento e/o tra il destinatario del pagamento (identificato dall'identificativo unico) e la banca di quest'ultimo che riceve l'ordine di bonifico e lo accredita sul conto corrente indicato - assorba gli obblighi previsti dalla normativa generale in tema di diligenza e buona fede, escludendone l'applicazione, o se, invece, si debba tener conto di entrambe le normative, conciliandole.

2.7.2. In proposito, va rilevato, immediatamente, che, come ripetutamente affermato dalle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr. *amplius*, decisione del Collegio di coordinamento ABF del 3 maggio 2022, n. 6886), la qualifica soggettiva di "cliente" della banca sussiste quando, pur non

essendo stato stipulato un contratto tra le parti, l'istante chiede l'accertamento di diritti, obblighi o facoltà che scaturiscano da rapporti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, ivi compresi quelli di pagamento. Pertanto, nel caso in cui (come nella concreta fattispecie oggi all'esame di questa Corte) il conto corrente di accredito sia detenuto presso un prestatore di servizi con il quale il legittimo beneficiario del pagamento non ha alcun rapporto contrattuale, la responsabilità in cui l'intermediario incorre può essere considerata contrattuale giusta la teoria del cosiddetto "contatto sociale qualificato", in ragione della quale sulla banca grava un obbligo professionale di protezione nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione. Trattasi, dunque, di una fattispecie che non ha natura di responsabilità oggettiva, la quale è ravvisabile solo laddove difetti un rapporto in senso lato "contrattuale" tra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo, non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno.

2.7.3. Ne deriva, altresì, che alla base dell'esecuzione di uno o più servizi di pagamento vi è un rapporto che può definirsi come di carattere contrattuale (fosse anche solo per effetto del mero "contatto sociale qualificato" di cui si è detto) tra l'utente e l'intermediario, sicché, quest'ultimo è soggetto non soltanto alla disciplina dei servizi di pagamento (ciò vale, innanzitutto, nei rapporti tra prestatore del servizio di pagamento (banca) e utilizzatore del servizio, identificato, secondo quanto indicato alle lett. h) e f) dell'art. 1 del D.Lgs. n. 10 del 2011, - contenente la descrizione delle definizioni utilizzate nel corpo del testo - con il soggetto che utilizza il servizio bancario di pagamento in veste di pagatore o quale destinatario dei fondi oggetto dell'operazione) ma anche (allorquando, cioè, come nel caso di specie, il beneficiario non sia titolare di alcun conto di accredito presso il prestatore del servizio di pagamento) alle regole di diritto comune che gli impongono di agire secondo i principi di diligenza professionale e di eseguire l'incarico salvaguardando, nei limiti del possibile, gli interessi dell'altra parte. Si è già detto, infatti, che il disposto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 11 del 2010 non impone agli intermediari di eseguire l'ordine di pagamento secondo l'identificativo unico, ma si limita a contemplare questo caso tra quelli in cui si può escludere la sua responsabilità ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 11/2010.

2.7.4. Muovendo, allora, dalla premessa che sull'intermediario gravano, a seconda delle due ipotesi precedentemente individuate, tanto gli obblighi di condotta previsti dalla normativa speciale quanto quelli contenuti nella normativa generale, si può giungere – coerentemente con la dottrina cui si è fatto ripetutamente cenno in precedenza – alla duplice ragionevole

conclusione per cui: i) non è possibile ipotizzare che, tra gli obblighi derivanti dai principi di correttezza e diligenza professionale, ricavabili dalla normativa generale, rientri anche quello di controllare sempre che le informazioni fornite dall'utente siano corrette. Tanto, invero, non solo inficerebbe di fatto il disposto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 11 del 2010, ma costringerebbe gli intermediari ad adottare, oltre al sistema di pagamento introdotto con la SEPA, un ulteriore sistema in grado di rilevare l'errore nei dati bancari forniti dall'utente, imponendo loro, quindi, un onere troppo gravoso e contrario agli obiettivi di efficienza e velocità nei pagamenti, perseguiti dalla disciplina comunitaria (e poi Eurounitaria); ii) le norme in tema di esecuzione del contratto non impongono all'intermediario un determinato comportamento, e, quindi, non intervengono nella sua scelta di adottare un sistema interamente automatizzato eliminando il controllo di congruità, ma intervengono solo in un momento successivo ed eventuale, cioè nella valutazione della sua condotta qualora egli, in qualunque modo, sia divenuto consapevole di un'incoerenza dei dati fornitigli e, quindi, di un presumibile errore dell'utente. In altri termini, le norme in tema di diligenza professionale e buona fede gli impongono, non già di adottare preventivamente metodi per la rilevazione dell'errore, bensì di evitare che l'errore, una volta scoperto, infici la corretta esecuzione dell'operazione di pagamento: ciò sarebbe possibile interrompendo il procedimento ed informando l'utente dell'errore e della procedura da seguire per correggerlo, conformemente a quanto disposto dall'art. 16 D.Lgs. n. 11/2010. Se, al contrario, l'intermediario, pur consapevole dell'errore, porti a termine l'operazione, egli può essere ritenuto responsabile nei confronti dell'utente per essere venuto meno ai propri doveri di diligenza e buona fede e, di conseguenza, oltre a doversi adoperare per cercare di recuperare la somma trasferita ad un beneficiario diverso da quello legittimato, così come prescritto dall'art. 24, comma 2, del citato D.Lgs., resta esposto al rischio di dover risarcire l'utente per gli eventuali danni subiti a causa dell'esecuzione dell'operazione secondo un IBAN errato. La diligenza, quindi, diventa il criterio per valutare la condotta tenuta dall'intermediario che ha avuto conoscenza dell'incongruità delle informazioni di pagamento.

2.8. Si rendono necessarie, tuttavia, alcune precisazioni.

2.8.1. Innanzitutto, occorre tenere conto del fatto che a, seconda del servizio utilizzato per l'esecuzione del pagamento - ad esempio se bonifico o se addebito diretto su iniziativa del beneficiario - muta l'intermediario che ha la possibilità di individuare l'errore e sarà, quindi, potenzialmente responsabile nel caso in cui abbia proseguito con l'esecuzione del pagamento nonostante fosse consapevole dell'errore stesso. Per quanto qui di specifico interesse, allora, nel caso di bonifico, l'eventuale responsabilità ricadrà

sull'intermediario del beneficiario (nel caso dell'addebito diretto, invece, sull'intermediario del pagatore), mentre l'altro intermediario fruirà automaticamente dell'esimente di cui al più volte citato art. 24.

2.8.2. In secondo luogo, si deve considerare la tutela dell'utente.

2.8.2.1. Infatti, come si è già detto, il medesimo art. 24 prevede che l'intermediario del pagatore si adoperi (peraltro, giusta il testo novellato della stessa disposizione, in vigore dal 13 gennaio 2018 ma qui inapplicabile *ratione temporis*, con la collaborazione di quello del beneficiario), affinché la somma "perduta" venga restituita al pagatore. Alla tutela restitutoria, poi, ben può affiancarsi quella risarcitoria ove sia emerso che l'intermediario sia responsabile per aver adottato una condotta contraria ai doveri di diligenza professionale nell'esecuzione dell'incarico conferitogli; tuttavia, a differenza della tutela restitutoria della norma speciale che è accordata sempre al pagatore, la tutela risarcitoria per l'eventuale danno subito può essere riconosciuta sia al pagatore sia (come appunto nel caso di specie) al beneficiario, a seconda dell'intermediario responsabile.

2.9. È intuitivo, poi, che, ai fini pratici, nemmeno può essere trascurata la questione dell'onere della prova circa la responsabilità dell'intermediario, da calibrarsi, tuttavia, sulla specifica, concreta fattispecie in esame.

2.9.1. Si vuol dire, cioè, che: i) nei rapporti tra prestatore del servizio di pagamento (banca) e utilizzatore del servizio, identificato, secondo quanto indicato alle lett. h) e f) dell'art. 1 del D.Lgs. n. 11 del 2010, - contenente la descrizione delle definizioni utilizzate nel corpo del testo - con il soggetto che utilizza il servizio bancario di pagamento in veste di pagatore o quale destinatario dei fondi oggetto dell'operazione, per poter invocare la responsabilità dell'intermediario è necessario dimostrare la sua consapevolezza dell'errore del cliente; l'onere della prova grava, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. sull'intermediario, il quale, per essere ritenuto esente da colpa, deve soltanto dimostrare di aver eseguito l'operazione utilizzando il sistema interamente automatizzato che esclude il controllo di congruità. In sostanza, lo schema di pagamento introdotto con la SEPA rende l'intermediario automaticamente inconsapevole dell'eventuale errore dell'utente del servizio come in precedenza individuato, con la conseguenza che, di fatto, tocca a quest'ultimo dimostrare che, nonostante l'adozione di tale sistema, quella consapevolezza era stata comunque acquisita dall'intermediario nel caso specifico; ii) allorquando, invece, come nel caso di specie, il beneficiario non sia titolare di alcun conto di accredito presso il prestatore del servizio di pagamento (circostanza pacifica tra le parti), sicché nemmeno può trovare applicazione la specifica disciplina ex art. 24 del D.Lgs. n. 11 del 2010, tornano in vigore le regole di diritto comune che impongono

all'intermediario, responsabile, secondo la teoria del "contatto sociale qualificato", nei confronti dell'effettivo beneficiario rimasto insoddisfatto, di provare di aver agito (rectius: di aver compiuto l'operazione di pagamento richiestagli dal solvens tramite il proprio prestatore di servizio di pagamento) adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione di quest'ultimo o, quanto meno, di essersi adoperato al fine di rendergli possibile la individuazione del soggetto erroneamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, se del caso anche comunicandogli i relativi dati anagrafici o societari.

2.10. Si impongono, a questo punto, due considerazioni.

2.10.1. Innanzitutto, non risulta condivisibile l'approdo della Corte d'Appello laddove richiama la disciplina in tema di tutela della privacy, che precluderebbe l'ostensione a terzi del nominativo del titolare del c/c sul quale è stato effettuato l'accredito, facendone discendere come il prestatore di servizi di pagamento avrebbe dovuto assumere tutte le opportune precauzioni nel momento antecedente all'esecuzione dell'ordine, al fine di escludere ogni dubbio quanto ad una eventuale erroneità delle indicazioni ricevute, procedendo in ogni caso all'accredito con riserva per rendere praticabile il successivo, eventuale, recupero dei fondi.

2.10.1.1. Invero, nel caso in cui venga accertata una difformità successivamente all'esecuzione dell'ordine di pagamento, gli stessi intermediari sono tenuti a fornire i dati anagrafici o societari dell'accipiens per permettere al reale creditore di esercitare un'azione di ripetizione delle somme indebitamente percepite dal primo non potendosi invocare la tutela della privacy al fine di giustificare il rifiuto di comunicare al pagatore i dati anagrafici o societari del proprio correntista. Questa Corte, del resto, ha già sancito che "l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, e dall'ordinamento configurati come prevalenti nel necessario bilanciamento operato, fra i quali l'interesse, ove autentico e non surrettizio, all'esercizio del diritto di difesa in giudizio" (cfr. Cass. n. 39531 del 2021, pag. 8 - 9 della motivazione). Banca Popolare di Vicenza, pertanto, avrebbe dovuto comunicare all'odierno controricorrente i dati del soggetto, diverso dal vero beneficiario, che aveva incassato la somma in conseguenza dell'esecuzione dell'ordine di pagamento, così da permettere al primo di agire per il recupero dell'importo versato nei confronti dell'accipiens. In tali sensi, quindi, va corretta, in parte qua, la sentenza oggi impugnata.

2.10.2. In secondo luogo, non resta che prendere atto dell'accertamento di merito effettuato dalla corte distrettuale ("Ebbene, nel caso di specie, la banca appellata non ha offerto indicazione alcuna in ordine alle

cautele che essa avrebbe assunto, pur nel rispetto della disciplina in tema di privacy, al fine di rendere possibile al terzo il recupero della somma indebitamente corrisposta ad altri. Il che conduce, de plano, alla conferma del giudizio fatto dal Tribunale in tema di danno e di responsabilità della convenuta"), rimarcandosi, da un lato, che la valutazione degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione); dall'altro, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., S.U., n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712 e 15033 del 2024).

3. In conclusione, quindi, l'odierno ricorso di Intesa Sanpaolo Spa deve essere respinto, enunciandosi il seguente principio di diritto:

"In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 del D.Lgs. n. 11 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull'intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del "contatto sociale qualificato", nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell'indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari".

3.1. Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della novità della questione affrontata, altresì dandosi atto, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., S.U., n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore

della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre "spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento".

II

Tribunale di Napoli, Sez. Civile II, 30 gennaio 2024, n. 1195
Rel. Aldo Aratro

Nel caso di bonifico effettuato su IBAN errato, se il relativo importo è già pervenuto nella disponibilità del beneficiario, la banca non è responsabile in quanto non ha alcun potere di bloccare la somma bonificata. Infatti, la medesima, quale mandatario di un ordine di pagamento ricevuto dal mandante/pagatore, non può sostituirsi all'autorità competente nel valutare la possibile natura fraudolenta della somma bonificata. Pertanto, la responsabilità della banca può configurarsi solo se viene dimostrato che l'accredito della somma di denaro sul conto corrente del beneficiario sia avvenuta nonostante la consapevolezza da parte della banca della truffa subita dal pagatore, prova che quest'ultimo deve allegare agli atti.

(....) *Omissis.* Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore conveniva in giudizio la banca chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"In via principale: 1. Nel merito accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale/extracontrattuale della Banca convenuta per i fatti esposti e conseguentemente condannarsi la convenuta medesima, ex art. 2043 c.c., a risarcire agli attori il danno da questi subiti pari ad Euro 14.600,00 o quella diversa somma che venisse ritenuta di giustizia; In via subordinata: 2. Nel merito accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale/extracontrattuale della Banca convenuta per violazione delle regole del mandato e per non essersi attenuta al dovere di diligenza da valutarsi secondo il maggior grado di prudenza e attenzione che la connotazione professionale dell'agente richiede, e conseguentemente condannarsi la convenuta 14.600,00 o quella diversa somma che venisse ritenuta di giustizia. In ogni caso condannare la Banca convenuta al rimborso delle spese e competenze di lite per diritti, onorari e spese IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario".*

Allo scopo, ha dedotto in fatto che nelle date del 25 e 28 luglio 2020 provvedeva a bonificare (presso la banca nella quale era correntista), rispettivamente la somma di euro 1.400,00 e di euro 13.200,00 in favore di un

determinato IBAN; che il successivo 30 luglio 2020, avendo avuto contezza che i bonifici in questione gli erano stati carpiti fraudolentemente, sporgeva denuncia di querela della truffa subita e contattava entrambe le banche per bloccare i bonifici stessi; che tuttavia le somme, nonostante la trasmissione della querela presentata, venivano ugualmente bonificare nei confronti dell'IBAN indicato, collegato ad un conto intrattenuto da persona sconosciuta all'attore e cui era transitata la somma di cui si chiedeva il blocco, e la stessa somma veniva bonificata su un conto estero. Ha quindi dedotto la responsabilità della Banca convenuta per il mancato blocco dei bonifici pur in presenza di denuncia penale, in violazione dell'art. 1176 comma 2, c.c., anche in relazione all'art. 24, comma 3, d. lgs. n. 11/2010.

Costitutosi in giudizio, l'Istituto bancario convenuto ha impugnato in fatto e in diritto la domanda e ne ha chiesto il rigetto. Ha dedotto che alla data del 30.7.2020, allorchè aveva ricevuto dall'attore la richiesta di blocco dei bonifici, le relative somme erano state già accreditate, il 27 e il 28 luglio, sul conto corrente identificato in base all'IBAN indicato dall'ordinante; ha altresì dedotto che nel pomeriggio del medesimo giorno 30.7.2020 riceveva richiesta di richiamo del bonifico – peraltro solo relativamente al bonifico istantaneo di Euro 1.400,00 mentre il bonifico urgente di Euro 13.200,00 non riceveva alcuna richiesta di storno – e provvedeva a contattare il cliente Sig. al fine di chiedere di sottoscrivere apposita manleva, necessaria per poter addebitare le somme sul conto corrente e, quindi, restituirle all'attore, ma il correntista non vi provvedeva ma, anzi, trasferiva la provvista del conto corrente e nel disponeva la chiusura. La parte convenuta ha quindi dedotto di aver tenuto nella vicenda un comportamento ampiamente diligente e di non essere incorsa in nessuna responsabilità.

Ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“per il rigetto di ogni domanda proposta nei confronti della banca in quanto inammissibile, oltre che totalmente infondata in fatto e in diritto e non provata; per la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite secondo la vigente normativa, oltre spese generali IVA e CPA”*.

Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è chiamata all'odierna udienza per la decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c.

La domanda è infondata.

L'attore ha effettuato presso la banca due bonifici per l'importo complessivo di Euro 14.600,00, in data 25.7.2020 (per euro 1.400,00) e in data 28.7.2020 (per euro 13.200,00) e il successivo 30.7.2020, accortosi di essere stato raggirato dal titolare del relativo codice IBAN, ha denunciato la truffa subita presso la stazione dei Carabinieri e ha presentato alla Banca convenuta (quale

“prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario”) richiesta di blocco delle somme dei bonifici. La Banca convenuta, tuttavia, avendo già provveduto ad accreditare le somme sul conto corrente del beneficiario e non avendo ottenuto il consenso di quest’ultimo alla restituzione delle somme, non ha potuto aderire alla richiesta.

L’attore, quindi, si duole non già della corretta effettuazione degli ordini di bonifico da egli impartiti, bensì del comportamento della Banca, ritenendolo negligente in riferimento alla disposizione di cui all’art. 1176 comma 2 c.c., anche in relazione all’art. 24, comma 3, d. lgs. n. 11/2010, laddove dispone che *“il prestatore di servizi di pagamento compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento”*.

Senonchè, dall’esame della produzione documentale in atti e delle stesse allegazioni della parte attrice, non si riscontra nella specie alcuna responsabilità della Banca convenuta con riguardo al comportamento tenuto successivamente alla effettuazione delle disposizioni di bonifico.

Per l’esame della fattispecie va richiamata la disciplina di cui al d. lgs. 11/2010 di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

L’art. 17 del decreto in esame prevede l’irrevocabilità degli ordini di pagamento. Dispone inoltre al quarto comma che nel caso di cui all’articolo 15, comma 2 (ossia, quando *“l’utente e il prestatore di servizi di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di pagamento”*) *“l’utente può revocare un ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato”*.

L’art. 23, comma 2, del decreto stabilisce che *“il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell’ordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento”*.

A sua volta, il successivo art. 25, comma 5 bis, prevede che *“il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 23 ed è tenuto a mettergli a disposizione l’importo dell’operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta”*.

Peraltro, ai sensi dell’art. 17, comma 6, qualora poi vi sia revoca dell’ordine di pagamento, essa in ogni caso *“ha effetto solo nel rapporto tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento”*.

Nel caso di specie, atteso che solo il 30.7.2020 l'attore ha inviato la richiesta di richiamo dei bonifici, effettuati i precedenti 25 e 28 luglio, non può che restare ferma l'irrevocabilità degli stessi, i relativi importi inoltre essendo stati già accreditati sul conto corrente del beneficiario, rispettivamente, il 27 e il 28 luglio.

La Banca convenuta, poi, in qualità di prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario, ha comunque dato seguito alla richiesta di "richiamo" dei bonifici pervenutagli dall'attore soltanto il 30 luglio, non riuscendo tuttavia a recuperare i relativi fondi per il rifiuto opposto al cliente, il quale non ha reso il necessario consenso al prelevamento degli importi già accreditatigli sul conto corrente: così compiendo, evidentemente gli "sforzi ragionevoli" richiesti dalla disposizione del d. lgs. 11/2010 invocata dalla parte attrice.

A differenza della contraria deduzione della parte attrice, infatti, la banca convenuta non aveva alcun potere di disporre il blocco delle somme di cui ai due bonifici, siccome il relativo importo era già pervenuto nella disponibilità dei beneficiari, non esistendo (prima della chiusura definitiva del conto corrente del beneficiario) alcun provvedimento dell'autorità giurisdizionale che avesse disposto, appunto, il sequestro della somma bonificata. A ben vedere, la banca convenuta, quale mandatario di un ordine di pagamento ricevuto dal mandante/pagatore, non avrebbe potuto adottare alcuna determinazione preventiva in assenza di un provvedimento giudiziario di accertamento della sussistenza dei presupposti del sequestro o di altro strumento cautelare.

Né, poi, si riscontra alcuna norma della disciplina in materia di servizi di pagamento che consente all'istituto di credito di rendere indisponibile una somma di denaro spettante al soggetto beneficiario di un pagamento.

Del resto, l'art. 6 del d. lgs. 11/2010 autorizza, solo nei casi previsti e con le modalità indicate nell'articolo stesso, il blocco dell'operatività di uno strumento di pagamento e non certo il sequestro di una somma.

Esclusa, in base alla normativa di settore, alcuna responsabilità della banca convenuta nella vicenda che occupa, deve altresì rigettarsi la tesi attorea che collega la responsabilità civile della convenuta alla violazione dei principi generali di correttezza e diligenza professionale applicabili all'intermediario ex artt. 1175 e 1176, comma 2, c.c. Sotto tale aspetto, invero, è sufficiente rilevare che la responsabilità della Banca per aver dato esecuzione agli ordini di bonifico in oggetto avrebbe potuto essere configurata soltanto qualora l'attore avesse dimostrato che l'accredito delle somme sul conto corrente del beneficiario fosse avvenuto nonostante la consapevolezza da parte della Banca della truffa perpetrata in danno dell'attore medesimo; prova che è

evidentemente insussistente in atti, già del resto essendo insussistente alcuna allegazione attorea in proposito.

Sussistono motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, attesa la peculiarità della vicenda oggetto di lite e la qualità delle parti.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta la domanda.

BREVI NOTE IN MATERIA DI IBAN ERRATO E RESPONSABILITÀ DEGLI INTERMEDIARI

CRISTINA EVANGHELIA PAPADIMITRIU

Ricercatore

nell'Università di Messina

1. – Posto che oggetto del presente commento sono i casi di cui si occupano i due provvedimenti in epigrafe, nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte, la Cassazione affronta il tema della responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento (detti anche PSP), chiamati ad eseguire un'operazione di bonifico "viziata" dall'errata indicazione da parte dell'ordinante del c.d. codice IBAN (*International Bank Account Number*), ossia l'identificativo unico del conto di pagamento del beneficiario secondo la dizione della dir. n. 64/2007 CE in materia di servizi di pagamento (c.d. *Payment Services Directive*, di seguito anche PSD).

Nello specifico, la parte attrice proponeva ricorso al Tribunale di Brescia al fine di condannare la Banca convenuta al pagamento, in suo favore, di euro 40.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. La ragione di tale domanda consisteva nel fatto che la Banca aveva erroneamente corrisposto, tramite bonifico bancario, la somma in questione ad un soggetto sbagliato. A tale riguardo, come risultava dallo stesso ordine di bonifico, il titolare del conto corrente accesso presso la parte convenuta aveva ordinato l'accredito del suddetto importo, ma indicando in modo inesatto un conto corrente intestato ad un soggetto terzo estraneo.

Dunque, di tale errore avrebbe dovuto rispondere la banca "*de qua*", la quale avrebbe dovuto accorgersi che il titolare del conto corrente, sul quale essa stessa aveva accreditato la somma in esecuzione dell'ordine di bonifico ricevuto, non era intestato alla persona a favore della quale avrebbe dovuto effettuare il pagamento.

La convenuta si costituiva in giudizio affermando la correttezza del proprio operato, ritenuto conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia.

In considerazione dei fatti esposti, il giudice di prime cure condannava la banca a pagare alla parte attrice 40.000 euro a titolo di risarcimento dei danni, oltre accessori e spese legali, affermando in definitiva la condotta negligente della banca, la quale, a fronte di un ordine di bonifico di importo elevato, non aveva verificato la corrispondenza tra codice IBAN e nome del beneficiario.

La Corte di Appello di Brescia, presso la quale la banca convenuta aveva impugnato il ricorso, concludeva nel senso di una evidente responsabilità della stessa nei confronti del terzo danneggiato in virtù del combinato disposto dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 24, commi 1°, 2° e 3°, del d. lgs. n.11/2010, in quanto la Banca non aveva fornito alcuna indicazione in merito alle cautele assunte al fine di consentire al terzo il recupero della somma indebitamente corrisposta ad altri. In tal senso, la Corte di Appello di Brescia si allineava al giudizio del Tribunale in tema di danno e responsabilità della convenuta.

Con riferimento, invece, alla controversia oggetto d'esame da parte del Tribunale di Napoli, essa scaturisce pur sempre dalla inesatta indicazione del codice identificativo del conto di pagamento da accreditare da parte del pagatore nell'ordine di bonifico impartito alla propria banca, con conseguente discordanza tra il titolare del conto individuato dall'IBAN e il nominativo del beneficiario dell'operazione di pagamento menzionato in seno all'ordine.

Nel caso in esame, con atto di citazione regolarmente notificato, la parte attrice deduceva che nelle date del 25 e 28 luglio 2020 effettuava presso la banca in cui era correntista due bonifici le cui somme erano di euro 1.400,00 e di euro 13.200,00 in favore di un determinato IBAN operativo presso Banco BPM Spa. Successivamente, il 30 luglio 2020 la parte attrice prendeva atto della circostanza che i bonifici in questione erano stati ottenuti con fraudolenza; dunque, sporgeva denuncia per la truffa subita e chiedeva ad entrambe le banche di bloccare gli stessi bonifici.

Tuttavia, nonostante la trasmissione della querela presentata, le somme venivano bonificate a favore dell'IBAN indicato, collegato ad un conto appartenente ad un soggetto sconosciuto all'attore presso la filiale della banca in questione; quest'ultima provvedeva a chiudere il conto sul quale era transitata la somma di cui si chiedeva il blocco, mentre la stessa veniva trasferita su di un conto estero. Pertanto, l'attore deduceva la responsabilità della Banca convenuta per il mancato blocco dei bonifici, nonostante la denuncia penale, in violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c., anche in relazione all'art. 24, comma 3, d. lgs. n.11/2010.

La Banca convenuta si costituiva in giudizio, contestando in fatto e in diritto la domanda, e chiedendone il rigetto. Nello specifico, deduceva che alla data del 30 luglio 2020, quando riceveva dall'attore la richiesta di blocco dei

bonifici, le relative somme erano già state accreditate sul conto corrente collegato all'IBAN indicato dall'ordinante; inoltre, deduceva che lo stesso 30 luglio 2020 provvedeva a contattare l'intestatario dell'IBAN chiedendo di sottoscrivere apposita manleva, necessaria per poter restituire le somme all'attore, ma il correntista non vi provvedeva, al contrario, trasferiva la provvista del conto corrente e ne ordinava la chiusura.

In considerazione di tali circostanze, la parte convenuta sosteneva di aver tenuto un comportamento indubbiamente diligente, di non essere in alcun modo responsabile dell'accaduto e, pertanto, chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte dalla parte attrice nei confronti di Banco BPM Spa.

Il giudice "de quo" chiamato a pronunciarsi sulla vicenda ritiene la domanda infondata ed esclude ogni responsabilità dell'istituto bancario convenuto, rilevando che una eventuale responsabilità della Banca per aver dato esecuzione agli ordini di bonifico poteva configurarsi solo nel caso in cui l'attore avesse dimostrato che l'accredito delle somme sull'IBAN errato fosse avvenuto con la consapevolezza della stessa Banca in merito alla natura fraudolenta del trasferimento del danaro, prova che deve essere allegata agli atti di giudizio.

2. – La pronuncia della Cassazione e quella del Tribunale di Napoli riportano l'attenzione su un tema, quello dei servizi di pagamento elettronici¹, in relazione al quale si è molto dibattuto sulla necessità del diritto di stare al passo con la sempre più rapida evoluzione della tecnologia e sull'esigenza di una legislazione in grado di considerare e bilanciare i diversi interessi in gioco.

¹ Per un generale approfondimento della disciplina, v. S. BALSAMO TAGNANI, *Il mercato europeo dei servizi di pagamento si rinnova con la PSD2*, in *Contr. Impr.*, 2018, p. 609 ss.; P. MONTELLA, *La Direttiva PSD2: obiettivi di revisione e principali tratti di novità*, in *Innovazione e diritto*, 2018, II, p. 129 ss.; S. VANINI, *L'attuazione in Italia della seconda Direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno: le innovazioni introdotte dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, p. 839 ss.; F. PORTA, *Obiettivi e strumenti della PSD2, criptovalute e rivoluzione digitale*, in *Le nuove frontiere dei servizi bancari e di pagamento fra PSD2*, in *Quad. ric. Giuridica della consulenza legale della Banca d'Italia*, n. 87, Maimeri, Mancini (a cura di), Roma, 2019; M. RABITTI, A. SCIARRONE ALIBRANDI, *Dalla PSD alla PSD2: open banking e servizi di pagamento*, in *AA.VV., Le attuali sfide del sistema bancario. Congiuntura e tecnologia, Rapporto dell'osservatorio monetario*, Milano, 2019, p. 47 ss.; A. SCIARRONE ALIBRANDI, *Impostazione sistemica della PSD2*, in *Paglietti, Vangelisti (a cura di), Innovazione e regole nei pagamenti digitali. Il bilanciamento degli interessi della PSD2*, Roma, 2020, p. 13 ss.; V. SANTORO, *Servizi di pagamento*, in *AA.VV., I contratti bancari*, Capobianco (a cura di), Milano, 2021, p. 2131 ss.

I casi oggetto del presente commento riguardano una delle due fattispecie² previste dalla disciplina settoriale sui servizi di pagamento, da cui può derivare la responsabilità dell'intermediario, ovvero quella per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento.

Tuttavia, prima di affrontare in modo più approfondito tale tema, è necessario svolgere una breve disamina del quadro normativo di riferimento.

Com'è noto, la Direttiva 2007/64/CE (*Payment Service Directive – PSD*)³ ha rappresentato il primo testo legislativo volto a ordinare in un unico quadro organico l'intera materia dei servizi di pagamento elettronici nel mercato interno, proponendosi una serie di diversi obiettivi, tra i quali quelli di sostenere la creazione di un mercato unico dei pagamenti, uniformando i diritti e gli obblighi previsti dalle singole legislazioni sia per gli utenti che per i prestatori di servizi di pagamento; di aumentare la concorrenza tra gli operatori del mercato, permettendo l'accesso al mercato a soggetti nuovi a parità di condizioni con gli intermediari bancari; di incentivare l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronici da parte dei privati e delle imprese garantendo pagamenti più sicuri ed efficienti allo stesso tempo.

In pratica, a fronte della crescente diffusione e del massiccio utilizzo dei sistemi di pagamento⁴, il legislatore europeo ha introdotto una regolamentazione omogenea, volta ad implementare l'efficienza, l'integrazione e lo sviluppo del mercato relativo ai servizi di pagamento, che rappresenta uno strumento fondamentale per la crescita economica e sociale dell'Unione europea nella sua interezza⁵. Infatti, l'idea di fondo di tale normativa è quella di definire regole chiare e precise, in grado di garantire un utilizzo sicuro ed efficiente dei servizi di pagamento al fine di evitare i rischi derivanti da un utilizzo fraudolento e incentivare la diffusione dei pagamenti intermediati come alternativa al denaro contante,

² L'altra fattispecie regolata dalla PSD e dal relativo decreto d'attuazione dalla quale può scaturire la responsabilità dell'intermediario riguarda l'esecuzione di un'operazione di pagamento in mancanza del consenso dell'utente.

³ La Direttiva 2007/64/CE modifica la direttiva 97/7/CE sulla tutela dei consumatori nei contratti a distanza, la Direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori e la Direttiva 2006/48/CE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e abroga la Direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri.

⁴ In argomento, F. CIRAOLO, *Open Banking. Open Problems. Aspetti controversi del nuovo modello dei "sistemi bancari aperti"*, in *Riv. dir. banc.*, n. 1/2020, p. 611 ss.; A. ANTONUCCI, *I contratti bancari on line*, in Capobianco (a cura di), *Contratti bancari*, Torino, 2021, p. 585 ss.

⁵ V. i considerando n. 5 e 6 dir. 2015/2366/UE.

Dunque, tale disciplina si applica ai servizi di pagamento prestati all'interno dell'Unione Europea e riguarda le operazioni in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato non appartenente all'area dell'euro eseguite all'interno di uno Stato membro o tra Stati dell'Unione, le principali novità che esso presenta possono essere così sintetizzate: introduzione nel mercato dei pagamenti e disciplina di nuovi soggetti diversi dalle banche⁶; definizione di una disciplina specifica sui requisiti informativi e di trasparenza che l'intermediario deve fornire all'utente del servizio *ex ante* ed *ex post*⁷, requisiti che riguardano le singole operazioni di pagamento, i contratti quadro e le operazioni in esso previste; introduzione di specifici diritti ed obblighi dell'intermediario e di una disciplina *ad hoc* in tema di responsabilità⁸ in cui è

⁶ L'art. 1 della PSD individua sei categorie di prestatori di servizi di pagamento: gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, gli uffici postali che hanno l'autorizzazione a prestare servizi di pagamento, gli istituti di pagamento, la Banca Centrale Europea e le altre banche centrali nazionali ove non agiscano come autorità monetarie o altre autorità pubbliche, gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche. In particolare, rileva la figura degli Istituti di pagamento (IP), disciplinati dal Titolo II della Direttiva. Tali intermediari operano direttamente nei confronti del pubblico svolgendo attività di prestazione di servizi di pagamento e, se specificamente autorizzati, possono emettere strumenti di pagamento.

⁷ Il Titolo III della Direttiva si occupa degli obblighi in tema di trasparenza degli intermediari. Tuttavia, si deve rilevare che per quanto riguarda le singole operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro la disciplina non riporta particolari differenze rispetto alle norme in tema di trasparenza riguardanti l'attività bancaria, rilevanti novità si rinvencono invece nella disciplina di trasparenza riguardante i contratti quadro in cui si osserva una tutela rafforzata per gli utenti in ordine ai contenuti, alle modifiche delle condizioni contrattuali e alla conclusione del rapporto. Infatti, gli artt. 41 e ss. indicano nel dettaglio le informazioni che il prestatore di servizi deve fornire preliminarmente, informazioni che riguardano il prestatore stesso, le modalità di utilizzo del servizio di pagamento prescelto, le spese, i tassi d'interesse e di cambio, le comunicazioni, le misure di tutela, le modifiche e il diritto di recesso dal contratto quadro, nonché le procedure di reclamo e di ricorso.

⁸ Le regole in materia di responsabilità e i relativi obblighi a carico delle parti rappresentano certamente il cuore della disciplina specifica sui servizi di pagamento. Infatti, la PSD si pone come obiettivo quello di garantire al consumatore una tutela maggiore, sia mediante la previsione di obblighi in capo all'intermediario relativi alla sicurezza dei servizi di pagamento offerti, sia attraverso la previsione di una disciplina sulla responsabilità che manifesta un chiaro favor del legislatore nei confronti dell'utente del servizio.

possibile evidenziare notevoli differenze rispetto alla norme previste dal diritto comune.

Nel tempo, il legislatore europeo è tornato sul tema con l’emanazione della Direttiva 2015/2366/UE (*Payment Service Directive 2 – PSD2*)⁹ che ha formalmente abrogato la PSD ma, in concreto, ha trasfuso il testo della vecchia disciplina nella nuova integrandolo con significative novità divenute necessarie a causa del rapido sviluppo della tecnologia informatica, la quale è riuscita ad apportare notevoli cambiamenti anche nel campo dei pagamenti elettronici¹⁰. Nello specifico, la PSD2 ha disciplinato per la prima volta nuovi servizi di pagamento introdotti nel mercato subito dopo l’introduzione della prima Direttiva, come, ad esempio, il servizio di disposizione di ordine di pagamento (*Payment Initiation Service*), il servizio di informazione sui conti (*Account Information Service*) e il servizio di controllo dei fondi (*fund checking*) e ha previsto nuovi obblighi in tema di sicurezza, gravanti sugli intermediari, allo scopo di incrementare il livello di tutela dei consumatori.

In Italia la PSD è stata attuata con il d.lgs. 11/2010 che comprende sia disposizioni volte a realizzare un autonomo complesso di norme, sia regole che hanno di fatto modificato il Testo Unico Bancario. Il decreto recepisce alla lettera quanto disposto dalla Direttiva ed è stato in parte modificato dal d.lgs. n. 218/2017 con il quale sono state recepite le novità legislative della PSD2.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, emerge chiaramente che, allo stato attuale, la materia è regolata da un corpo normativo in parte autonomo¹¹, la

⁹ S. VANINI, *L’attuazione in Italia della seconda direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno: le innovazioni introdotte dal d. lgs. 15 dicembre 2017 n. 218*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, p. 839 ss.

¹⁰ Sul punto, nel Considerando (3) della PSD2 viene espressamente enunciato che, in seguito all’adozione della Direttiva 2007/64/CE, il mercato dei pagamenti al dettaglio ha registrato notevoli progressi tecnici e informatici che hanno messo in discussione il quadro normativo del 2007; infatti, a tale riguardo è stato evidenziato che alcuni aspetti della vecchia disciplina risultavano essere troppo ambigui, generici o semplicemente superati dall’evoluzione del mercato e tale situazione era fonte di incertezza giuridica e di potenziali rischi per la sicurezza del cliente.

¹¹ Bisogna precisare che, sebbene il d.lgs. 11/2010 rappresenti la principale fonte normativa in tema di servizi di pagamento, l’elenco dei servizi di pagamento, degli istituti di moneta elettronica (IMEL) e degli Istituti di pagamento (IP) sono contenuti nel TUB; inoltre, per quanto riguarda alcuni aspetti particolari della disciplina, la Direttiva è stata integrata da altri testi legislativi, tra i quali si ricordano la Direttiva 2014/92/CE (*Payment Account Directive – PAD*) sulla trasparenza e la comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, il Regolamento UE n. 389/2018 relativo alle

cui disciplina si concentra sugli aspetti principali dell'operazione di pagamento, ovvero "l'attività posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario"¹², attività che si svolge attraverso i servizi di pagamento elencati nell'art. 1, comma 2, lett. *h-septies*), TUB¹³.

Per concludere l'analisi del quadro normativo di riferimento, è opportuno sottolineare una particolarità che riguarda la specifica disciplina sui servizi di pagamento: in questo specifico contesto, infatti, la diligenza dell'intermediario si oggettivizza poiché prescinde dalla sua condotta soggettiva e si concentra sull'adeguatezza dell'organizzazione imprenditoriale con riferimento all'attivazione delle procedure secondo gli *standard* richiesti dalla legge¹⁴.

3. – In considerazione di tali premesse, il tema delle due sentenze oggetto della presente analisi richiama l'attenzione sulla rilevanza attribuita all'IBAN dalla normativa di settore e sugli effetti che le disposizioni dell'art. 24 d. lgs. 11/2010 hanno sulla disciplina della responsabilità degli intermediari.

Pertanto, è necessaria una riflessione sulla funzione attribuita all'IBAN dalla normativa speciale che presiede all'esecuzione dell'operazione di bonifico. Quest'ultimo, archetipo delle figure di trasferimento di fondi monetari su iniziativa del pagatore, c.d. di *credit transfer*¹⁵, è definito dal

norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e agli standard di comunicazione aperti e sicuri.

¹² Art.1, comma 1, lett. c), d lgs. 11/2010.

¹³ Si tratta di un elenco complesso e comprende attività che non presentano lo stesso rilievo. Infatti, sotto la nozione di servizi di pagamento rientrano attività funzionali al trasferimento monetario e attività che costituiscono veri e propri servizi di pagamento; tra queste si possono individuare servizi di uso più comune (ad esempio, il bonifico) e servizi maggiormente innovativi (come il servizio di disposizione d'ordini di pagamento). La mancanza di una definizione di «servizio di pagamento» si rinviene nell'esigenza di non porre limiti all'evoluzione tecnologica e alle relative applicazioni pratiche, agevolando in tal modo l'attività degli intermediari che propongono sul mercato nuovi servizi di pagamento e tenendo conto del principio di neutralità tecnologica, così come ripreso dal Considerando n. 21 PSD2.

¹⁴ V. SANTORO, *Servizi di pagamento*, cit., p. 2131 ss.

¹⁵ O. TROIANO, voce «*Contratto di pagamento*», in *Enc. dir.*, Annali, Milano, 2012, p. 392 ss.; nella letteratura tedesca sui servizi di pagamento si veda: S. GRUNDMANN, *Das neue Recht des Zahlungsverkehrs*, WM, 2009, I, 1109 ss.; per quella anglosassone e americana, C. PROCTOR, *Mann on the legal aspects of money*, Oxford, 2012, p. 43 ss.

Regolamento europeo attuativo della PSD (reg. UE n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali delle operazioni di bonifico e addebito diretto) quale “servizio di pagamento per l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento dal conto di pagamento del pagatore eseguite dal prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un’istruzione impartita dal pagatore”; nozione ripresa anche dalla direttiva PSD2.

La legislazione interna sui servizi di pagamento, in particolare agli artt. 18, 20 e 23 d. lgs. n. 11/2010, rende tipico il contenuto dell’obbligo primario di prestazione gravante sui PSP nell’esecuzione delle operazioni di pagamento, consistente nel trasferimento dei fondi monetari dall’ordinante al beneficiario, mediante una sequenza di eguali e contrarie scritturazioni a debito e a credito sui conti di pagamento dei rispettivi clienti. La disciplina in questione si basa su un principio di reciproca autonomia fra le banche che si interpongono nell’operazione di pagamento, in base al quale ognuna assume tale obbligazione solo nei riguardi del proprio cliente, rispettivamente ordinante e beneficiario dell’operazione stessa¹⁶.

L’individuazione del beneficiario dell’operazione di bonifico e del conto di pagamento da accreditare è affidata dal legislatore ad un “identificativo unico”, che l’art. 1, comma 1, lett. r), d. lgs. n. 11/2010 definisce come la combinazione di lettere, numeri o simboli che servono a identificare con chiarezza l’utente del servizio di pagamento e il suo conto di pagamento. Com’è noto, il Regolamento UE n. 260/2012 lo ha reso coincidente, per tutta l’area SEPA (*Single Euro Payments Area*) con l’IBAN, codice alfanumerico che identifica a livello internazionale un unico conto di pagamento.

Si evidenzia come, nella visione del legislatore europeo, l’IBAN sia un elemento standard, comune a tutti gli operatori del sistema dei pagamenti, che svolge una funzione generale di uniformazione e snellimento della circolazione monetaria di tipo intermediato, garantendo la corretta esecuzione delle operazioni su conti di pagamento.

Di tale elemento si occupa l’art. 24 del d. lgs. n. 11/2010 che, al primo comma, prevede che il PSP adempia esattamente l’ordine di pagamento per quanto concerne l’identificazione del beneficiario e del conto di pagamento, se lo esegue conformemente all’IBAN fornito dall’utilizzatore, cioè dal soggetto che fruisce di un servizio di pagamento in veste di pagatore o di beneficiario.

¹⁶ O. TROIANO, Voce «*Contratto di pagamento*», cit.

Il secondo comma, invece, contempla la diversa ipotesi in cui sia l'ordinante (utilizzatore) a fornire un IBAN inesatto, rendendo la banca che si attiene all'IBAN indicato esente da ogni responsabilità per la mancata o inesatta esecuzione dell'operazione. Pertanto, si desume che l'esecuzione dell'ordine di bonifico conformemente all'IBAN fornito dal disponente è la condotta dovuta dai PSP. Ciò anche in virtù dell'obbligo imposto dal legislatore nei confronti del PSP dell'ordinante di attuare solo "ragionevoli sforzi" per recuperare i fondi monetari del proprio cliente.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 24, d. lgs. n. 11/2010 ribadisce la regola che attribuisce la correttezza della prestazione della banca, sotto il profilo soggettivo del beneficiario del pagamento, all'esecuzione in aderenza all'IBAN indicato dall'utente, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia fornito informazioni ulteriori nell'ordine di pagamento impartito¹⁷.

La disciplina italiana recepisce fedelmente il dettato normativo di derivazione europea che, all'art. 74 PSD, regola la condotta dovuta dai PSP in materia di identificativo unico, disponendo che il PSP, che esegue l'ordine in conformità all'identificativo unico fornito dall'utente del servizio di pagamento, adempie esattamente l'ordine ricevuto. Sempre l'art. 74 al secondo paragrafo prevede che, qualora l'IBAN indicato dall'utente sia inesatto, il PSP non è responsabile per la mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento in relazione al susseguente art. 75 PSD, specificando che il solo PSP del pagatore ha solo l'obbligo di compiere "sforzi ragionevoli" per recuperare i fondi oggetto dell'operazione. Infine, il terzo paragrafo dell'art. 74 ribadisce che il PSP è responsabile esclusivamente dell'esecuzione in conformità all'IBAN indicato, anche nel caso in cui l'utente abbia fornito dati ulteriori rispetto all'IBAN o alle altre informazioni richieste dall'intermediario ai fini dell'identificazione del destinatario del pagamento.

Tali prescrizioni in materia di identificativo unico contemplate dalla normativa sui servizi di pagamento, collocate dal legislatore italiano all'interno del gruppo di regole che disciplinano la responsabilità degli istituti di pagamento, regolano la prestazione dovuta dai PSP sul piano dell'identificazione del beneficiario dell'operazione di pagamento¹⁸. Infatti,

¹⁷ M.C. LUPACCHINO, *Sub art. 24*, in *La nuova disciplina dei servizi di pagamento*, Mancini, Rispoli Farina, Santoro, Sciarrone Alibrandi, Troiano (a cura di), Torino, 2011 p. 242 ss..

¹⁸ G. MARINO, *Iban sbagliato e responsabilità delle banche nell'esecuzione dell'operazione di bonifico*, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2016, p. 1261 ss., il quale ritiene che nella visione del legislatore europeo l'IBAN sia "una sorta di alfabeto comune a tutti gli operatori dei sistemi di pagamento che assolve una generale funzione di uniformazione e

l'art. 24 del d. lgs. n. 11/2010 definisce un elemento cardine dell'esatto adempimento dell'obbligazione principale di trasferimento dei fondi monetari gravante sugli intermediari: l'identificazione del destinatario del pagamento. Pertanto, da questa previsione è possibile dedurre che sulle banche grava solo l'obbligo di eseguire l'operazione conformemente all'IBAN; agendo in tal modo, il PSP sarà perfettamente adempiente e non potrà essere considerato responsabile della eventuale mancata o inesatta esecuzione dell'operazione dovuta all'errata indicazione dell'IBAN da parte del soggetto che vi dà avvio.

La norma non richiede agli intermediari nessun altro comportamento, né una verifica dell'esattezza dell'IBAN fornito dal pagatore o l'accertamento della concordanza con altri elementi identificativi del beneficiario, né un obbligo di informazione dell'utente del servizio di pagamento.

Piuttosto, è sull'ordinante che incombe un onere di particolare attenzione nell'identificazione del conto di pagamento destinatario dei fondi; in altre parole, la normativa responsabilizza l'utilizzatore, chiamato a identificare il beneficiario attraverso l'IBAN, nella sfera giuridica del quale si iscriveranno le conseguenze pregiudizievoli di una eventuale inesattezza.

In conclusione, la disciplina "di settore" in tema di identificativo unico – imponendo a tutti i PSP di attenersi ad un codice alfanumerico che identifica, univocamente e senza ambiguità, gli utilizzatori dei servizi di pagamento e i loro conti di pagamento – esclude un controllo capillare e sistematico degli intermediari professionali sulla correttezza dei dati forniti per ogni singola operazione e permette loro di operare in maniera efficiente su tutto il mercato europeo dei pagamenti. Ciò risponde chiaramente all'interesse comune a tutti gli utenti dei servizi di pagamento alla celerità e uniformità dei tempi di esecuzione e all'abbattimento dei costi delle transazioni monetarie intermedie.

4. – A causa della sua generica formulazione, l'esclusione di responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento ha sollevato, in particolar modo all'interno della giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, numerosi dubbi interpretativi in relazione alla sua portata applicativa.

La questione che per alcuni anni ha diviso i Collegi dell'ABF deriva dalla circostanza che, da un lato, le norme che regolano il procedimento di

snellimento della circolazione monetaria di tipo intermediato, assicurando l'esatta esecuzione delle operazioni sui conti di pagamento".

pagamento non fanno alcun riferimento al dovere dell'intermediario di effettuare un controllo circa l'esattezza delle coordinate bancarie, dall'altro lato, che, come sopra esaminato, il terzo comma dell'art. 24 non specifica a quale intermediario – se quello del pagatore, del beneficiario o entrambi – è applicabile l'esonero da responsabilità, e dunque non prende in considerazione il fatto che le posizioni dei due intermediari possono non essere uguali per quanto riguarda la percezione dell'errore¹⁹.

Secondo una prima corrente di pensiero, seguita soprattutto da alcune decisioni del Collegio di Roma²⁰, il terzo comma dell'art. 24, non specificando a quale intermediario faccia riferimento la disposizione in esso contenuta – se a quello del pagatore, del beneficiario o a entrambi – porterebbe ad affermare che l'esonero da responsabilità sia riconducibile esclusivamente al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Questa limitazione di responsabilità ad uno solo degli intermediari partecipanti al procedimento di pagamento sarebbe confermata dal fatto che l'intermediario di partenza dell'operazione non conosce e né potrebbe conoscere l'identità del titolare del conto di accredito e, per tale motivo, non potrebbe essergli attribuita nessuna responsabilità per non aver riscontrato l'inesattezza nelle informazioni date dal cliente. Viceversa, il prestatore di servizi del beneficiario conosce l'intestatario del conto di accredito e ha dunque tutti gli elementi necessari per poter riscontrare l'anomalia nelle informazioni concernenti il pagamento; di conseguenza, egli dovrebbe agire per evitare che l'operazione venga eseguita nel modo sbagliato.

Tale interpretazione riprende un risalente orientamento precedente all'introduzione della disciplina specifica sui servizi di pagamento, sostenuto

¹⁹ Sul punto, è possibile evidenziare che solo l'intermediario del beneficiario ha accesso ai dati del proprio cliente e può quindi, comprendere l'errore. La situazione sarebbe però diversa se il beneficiario si appoggiasse presso lo stesso intermediario del pagatore; in tale ipotesi, si potrebbe immaginare che l'intermediario sia in condizione di svolgere l'attività di controllo in quanto si troverebbe in possesso anche dei dati del beneficiario.

²⁰ Decisione 8 aprile 2016, n. 3278, secondo la quale l'art. 24 «sembra destinato a regolare i rapporti tra l'ordinante e la sua banca, sollevando quest'ultima da ogni responsabilità qualora essa esegua l'ordine in conformità all'identificativo unico fornito dal pagatore, ma nulla dice in ordine al grado di diligenza che la banca del beneficiario deve osservare nell'accreditare la somma ricevuta dalla banca dell'ordinante»; decisione 25 marzo 2016, n. 2841; decisione 19 gennaio 2016, n. 405; decisione 8 ottobre 2014, n. 7845; decisione 3 luglio 2014, n. 4172. Tali decisioni sono tutte reperibili sul sito ufficiale dell'Arbitro Bancario Finanziario, www.arbitrobancariofinanziario.it.

anche da una parte della giurisprudenza di merito²¹ la quale riconduceva al mandato il rapporto giuridico tra la banca e il cliente e riteneva che il mancato controllo di congruità tra l'IBAN e il nominativo del titolare del conto di accredito da parte del prestatore di servizi del beneficiario rappresentasse una violazione delle regole di buona fede e di diligenza professionale della banca *ex art. 1176, comma 2, c.c.*

In considerazione di ciò, anche le prime applicazioni dell'art. 24, mettendo in evidenza i principi fondamentali del diritto nazionale in tema di esecuzione del contratto, hanno sottolineato che tale disposizione non può essere interpretata in modo da garantire una generale deresponsabilizzazione dell'intermediario fino al punto di permettergli di poter disattendere la riconoscibilità dell'errore del cliente senza essere considerato responsabile²², poiché una tale condotta sarebbe certamente contraria al principio di buona fede; quest'ultimo va inteso «in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o da quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento ne può derivare anche un danno risarcibile»²³.

Pertanto, secondo queste decisioni non si può escludere *a priori* la responsabilità dell'intermediario del beneficiario del bonifico poiché quest'ultimo non può ignorare l'evidente difformità tra il conto di destinazione del pagamento e l'IBAN indicato nell'ordine. Solo l'intermediario del pagatore deve essere considerato esente da responsabilità ai sensi dell'art. 24; mentre, con riferimento a quello del beneficiario, questo ha l'obbligo di verificare la coincidenza delle coordinate bancarie con il nominativo del beneficiario indicate nell'ordine di pagamento, obbligo che, se non rispettato, renderebbe responsabile la banca non solo nei confronti del proprio cliente, ma anche nei confronti del pagatore in base al c.d. "contatto sociale" instauratosi con l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

In conclusione, secondo i fautori di tale tesi, mentre l'esimente di cui all'art. 24 sarebbe sempre applicabile all'intermediario del pagatore, lo stesso

²¹ Trib. Como, 7 agosto 2013, n. 1132, in *Banca borsa tit. cred.*, II, 2015, p. 185 ss., con nota di Depretis.

²² In tal senso, il Collegio di Roma, decisione 25 luglio 2013, n. 4023, reperibile al link www.arbitrobancariofinanziario.it.

²³ Così Cass., 12 giugno 2007, n. 13777.

non varrebbe per l'intermediario del beneficiario in relazione al quale il controllo di congruità fa parte degli obblighi imposti dai principi di buona fede e diligenza professionale.

Invece, secondo un orientamento più recente²⁴, la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 24, d. lgs. n. 11/2010 vale sia per il prestatore di servizi del pagatore sia per quello del beneficiario, poiché la norma è volta a semplificare il procedimento di pagamento, concretizzando allo stesso tempo l'obiettivo di matrice europea di realizzare un mercato unico che possa offrire pagamenti sempre più efficienti e veloci. Interpretata in tal senso, la norma attribuisce agli intermediari la possibilità di eliminare alcuni passaggi tecnici che potrebbero rallentare il procedimento di pagamento, possibilità già introdotta con la SEPA che automatizzato l'intero procedimento di pagamento ed eliminato il controllo di congruità delle coordinate, eseguito manualmente da un operatore dell'intermediario²⁵.

Secondo i sostenitori di tale interpretazione, l'esecuzione dell'operazione secondo l'identificativo unico fa sorgere una presunzione di correttezza della stessa, che vale per entrambi gli intermediari partecipanti al procedimento. Ciò significa che né l'intermediario del pagatore né quello del beneficiario sono tenuti ad eseguire un controllo sulla congruità delle informazioni relative al pagamento fornite dall'utente, poiché l'obbligazione che essi hanno nei confronti di quest'ultimo è circoscritta alla semplice esecuzione dell'ordine di pagamento conformemente all'identificativo unico, indipendentemente da qualsiasi ulteriore informazione contenuta nell'ordine stesso. Diversamente, l'utilizzatore ha l'onere di controllare che le informazioni date per effettuare il pagamento e, in particolare l'identificativo unico, siano esatte.

²⁴ Collegio di Roma, 21 febbraio 2019, n. 5543; Collegio di Bologna, 20 marzo 2018, n. 6341; Collegio di Roma, 5 febbraio 2018, n. 3069; Collegio di Milano, 30 novembre 2017, n. 15857; Collegio di Bari, 8 novembre 2017, n. 14205; Collegio di Milano, 11 giugno 2014, n. 3692; Collegio di Milano, 31 marzo 2016, n. 1935; tutte reperibili sul sito dell'ABF www.arbitrobancariofinanziario.it.

²⁵ Prima della creazione della SEPA, il sistema di pagamento utilizzato dalle banche era strutturato in maniera tale da rilevare l'eventuale errore del cliente; in quel caso, il sistema bloccava il procedimento di pagamento ed era necessario l'intervento manuale dell'operatore dell'intermediario. Invece, la SEPA ha introdotto il ricorso ad un sistema completamente automatizzato in cui l'IBAN è l'unico identificativo da utilizzare per eseguire l'operazione e, di conseguenza, ha eliminato il controllo di congruità tra questo e le ulteriori informazioni sul beneficiario fornite dal pagatore che ordina il pagamento.

Anche il Collegio di Coordinamento dell'ABF²⁶ si è espresso in conformità all'orientamento della giurisprudenza prevalente ed ha affermato che la previsione dell'art. 24 è applicabile anche all'intermediario del beneficiario in quanto l'IBAN svolge la funzione di indirizzare i pagamenti consentendone l'esecuzione interamente automatizzata, rimuovendo in tal modo l'obbligo degli intermediari di effettuare un controllo *ex ante* che potrebbe minare l'efficienza del sistema di pagamento.

Secondo l'opinione del Collegio, la norma in oggetto va letta e applicata in considerazione dei principi ispiratori delle due normative che l'hanno introdotta. Infatti, la PSD e il d. lgs. n. 11/2010, con l'obiettivo di realizzare un mercato dei pagamenti efficiente e concorrenziale, hanno elaborato regole speciali di condotta che permettono all'intermediario di semplificare e rendere più celere il procedimento di pagamento e hanno, dunque, creato una sorta di "standard" di comportamento per tutti gli intermediari coinvolti nella realizzazione di un bonifico, finalizzato a promuovere l'esecuzione dell'operazione solo sulla base dell'identificativo unico fornito dall'ordinante senza bisogno e senza obbligo di effettuare altri riscontri con le ulteriori informazioni contenute nell'ordine. Ciò è stato confermato dalla PSD²⁷ e dal d. lgs. n. 218/2017 che hanno sancito come la responsabilità dell'intermediario *ex art.* 25 deve essere verificata solo sulla base dell'IBAN che consente

²⁶ Decisione 20 gennaio 2017, n. 162, reperibile sul sito ufficiale dell'ABF www.arbitrobancariofinanziario.it, la cui posizione è stata confermata dalla Corte di giustizia, 21 marzo 2019, n. 245, sez. X.

²⁷ Il Considerando (88) della PSD2 sottolinea che «è opportuno che il prestatore di servizi di pagamento abbia la possibilità di specificare senza ambiguità le informazioni richieste per eseguire correttamente un ordine di pagamento. D'altro canto, tuttavia, per evitare la frammentazione e non mettere in pericolo la creazione di sistemi di pagamento integrati nell'Unione, è opportuno che non sia consentito agli Stati membri d'imporre l'uso di un particolare identificativo per le operazioni di pagamento. Tuttavia, ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di richiedere al prestatore di servizi di pagamento del pagatore di agire con la dovuta diligenza e di verificare ove tecnicamente possibile e senza che sia necessario un intervento manuale, la coerenza dell'identificativo unico e, qualora si rilevi l'incoerenza dell'identificativo unico, di rifiutare l'ordine di pagamento e di informare il pagatore. È opportuno che la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento sia limitata all'esecuzione corretta dell'operazione di pagamento conformemente all'ordine di pagamento dell'utente di servizi di pagamento. Qualora i fondi di un'operazione di pagamento arrivino al destinatario sbagliato, a causa dell'identificativo unico inesatto fornito dal pagatore, i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario non dovrebbero essere responsabili, ma dovrebbero cooperare compiendo ragionevoli sforzi per recuperare i fondi, comunicando le informazioni pertinenti».

l'esecuzione automatizzata dell'intera operazione. Pertanto, deve essere esclusa la responsabilità dell'intermediario se l'inesattezza del pagamento deriva solo da un identificativo unico errato fornito dall'utente²⁸.

Inoltre, recentemente il Collegio di Roma è tornato sul punto con una ulteriore decisione²⁹ con la quale ha confermato di aderire alla tesi secondo cui il rifiuto opposto dall'intermediario allo storno del bonifico disposto dalla ricorrente non rappresenta un profilo censurabile sul piano della sua responsabilità. Nello specifico, l'ordine di bonifico è stato eseguito correttamente dall'intermediario che ha effettuato l'accredito delle somme presso il conto corrente relativo al numero di IBAN indicato dalla stessa ricorrente, dunque in conformità con l'art. 24 del d. lgs. n. 11/2010.

Va segnalata, infine, una recente pronuncia della Suprema Corte³⁰, che affronta nuovamente il tema in esame secondo la prospettiva della responsabilità della banca per operazioni effettuate mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, quando il beneficiario indicato risulta essere sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria; in tale ipotesi la Cassazione ritiene di dover applicare la disciplina di diritto comune; pertanto, sull'intermediaria grava l'onere di dover dimostrare di aver posto tutta la necessaria attenzione al fine di evitare l'erronea individuazione del beneficiario.

In conclusione, l'esclusione del controllo di congruità, sebbene possa comportare una diminuzione della tutela del singolo utente contro truffe o errori nell'indicazione dell'IBAN³¹, risponde ad un rilevante interesse

²⁸ Il Collegio rileva che, ad ulteriore conferma di un'applicazione estensiva dell'esimente da responsabilità, soccorrerebbe anche il Provvedimento del 5 luglio 2011 della Banca d'Italia, secondo il quale il legislatore impone agli intermediari di eseguire l'operazione tenendo conto esclusivamente dell'identificativo unico anche qualora l'utente abbia fornito ulteriori informazioni. Tuttavia, l'intermediario rimane libero di adottare i comportamenti ritenuti più idonei al fine di evitare il rischio di eseguire un'operazione inesatta e, dunque, può comunque decidere di eseguire il controllo di congruità.

²⁹ Collegio di Roma, 30 gennaio 2023, n. 904, disponibile al link www.arbitrobancariofinanziario.it.

³⁰ Cass., 25 giugno 2024, n. 2461.

³¹ Tale circostanza è prevista dal legislatore che riconosce una tutela all'utilizzatore e impone all'intermediario del pagatore, con il supporto di quello del beneficiario, di adoperarsi affinché la somma persa venga recuperata e, nel caso in cui ciò non fosse possibile, di comunicare al pagatore tutte le informazioni utili per permettergli di agire direttamente nei confronti del soggetto che ha indebitamente ricevuto la somma trasferita.

generale perseguito dalla normativa sui servizi di pagamento, che ha introdotto regole di condotta speciali per gli intermediari in grado di assicurare pagamenti rapidi ed efficienti, circostanza che rappresenta un chiaro vantaggio per tutti gli utenti. Al fine di realizzare tale obiettivo, dunque, il legislatore ha attuato un meticoloso bilanciamento degli interessi e degli obblighi facenti capo alle parti, in relazione al quale alla responsabilità degli intermediari per tutto ciò che riguarda l'intero procedimento di trasferimento monetario corrisponde la responsabilità del pagatore circa la correttezza dell'identificativo unico fornito.

Secondo l'orientamento prevalente, la specifica disciplina sui servizi di pagamento, per quanto riguarda la responsabilità dell'intermediario ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n. 11/2010, assegna all'IBAN la fondamentale funzione di filtro per definire i casi in cui la responsabilità della mancata o inesatta esecuzione è a carico dell'utente e quelli in cui si può procedere al fine di accertare quale degli intermediari coinvolti nel procedimento di pagamento abbia causato il malfunzionamento dell'operazione e sia, dunque, responsabile. Pertanto, si può ritenere che il legislatore comunitario e quello nazionale abbiano adottato una soluzione volta a rendere più efficienti e rapidi i pagamenti, eliminando in tal modo l'obbligo degli intermediari di controllare la congruenza dei dati forniti dall'utente. Tale scelta appare coerente con i principi ispiratori della normativa e, nonostante sembri sacrificare la tutela dell'utente, viene in realtà controbilanciata dall'obbligo degli intermediari di agire per cercare di recuperare la somma che è stata erroneamente trasferita.

5. – L'interpretazione della Cassazione e del Tribunale, fatta propria con le sentenze in esame, è pertanto coerente con la *ratio* dell'intera disciplina sui servizi di pagamento, che tende sia a conseguire il necessario bilanciamento degli interessi delle parti coinvolte nel procedimento di trasferimento del denaro, sia a realizzare l'obiettivo – al quale fa espressamente riferimento il Considerando n. 85 della PSD³² – di efficienza del sistema di pagamento;

³² Tale Considerando prevede che "il funzionamento corretto ed efficiente del sistema dipende dal fatto che l'utente possa fare affidamento sul fatto che il prestatore di servizi di pagamento esegua l'operazione in modo corretto ed entro i tempi stabiliti".

efficienza che rappresenta un vantaggio non solo per lo sviluppo del mercato dei pagamenti ma anche per gli stessi utenti del servizio³³.

Infatti, come è noto, la disciplina specifica sui servizi di pagamento si caratterizza per il riconoscimento di una tutela forte dell'utente dei servizi, ottenuta attribuendo agli intermediari la maggior parte dei rischi derivanti dall'utilizzo dei servizi di pagamento elettronici e predisponendo regole *ad hoc* che permettono all'utente di ottenere più facilmente il rimborso dell'operazione non andata a buon fine. Ciò si evidenzia in particolar modo nella disciplina relativa alla responsabilità per l'esecuzione di un'operazione non autorizzata, in cui, da una parte, vi è a carico dell'intermediario l'onere di dimostrare sia l'adozione di un sistema di sicurezza adeguato sia che l'esecuzione dell'operazione è attribuibile ad una condotta fraudolenta, dolosa o gravemente negligente dell'utente; dall'altra, è riconosciuta a quest'ultimo la possibilità di ottenere il rimborso dell'operazione disconosciuta ancora prima di aver stabilito se egli ne abbia diritto.

Tale scelta del legislatore europeo è stata certamente influenzata dalla volontà di incrementare la diffusione e l'utilizzo dei servizi di pagamento ed è giustificata dal fatto che la materia in questione è caratterizzata da estrema complessità tecnica e, per tale ragione, è necessario tutelare maggiormente e rendere informati i soggetti che non sono in possesso delle dovute conoscenze indispensabili per comprendere a pieno le procedure e i rischi relativi all'utilizzo dei servizi di pagamento elettronici.

Tuttavia, va evidenziato che il perseguimento di questo obiettivo non può porsi in contrasto con la necessità di garantire l'efficienza del mercato dei pagamenti, né diventare una giustificazione per comportamenti che si rivelino particolarmente negligenti o disattenti, soprattutto in tutte quelle ipotesi, come quella in esame, in cui all'utente non è richiesta una specifica competenza dell'argomento o la comprensione di determinate nozioni tecniche. Di conseguenza, risulterebbe insensato attribuire all'intermediario la responsabilità per un errore che può chiaramente essere evitato dall'utente, utilizzando la normale diligenza del "buon padre di famiglia"; e ciò può essere richiesto senza alcun dubbio nei casi in cui l'indicazione dell'IBAN è inesatta o errata.

In ultimo, si ritiene utile richiamare in questa sede alcune novità legislative che sembrano aprire nuovi scenari nell'immediato futuro in materia di servizi di pagamenti elettronici. Infatti, il 28 giugno 2023 la

³³ Sull'argomento, C. MARSEGLIA, *Iban erroneo ed esclusione di responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per inesatta esecuzione dell'ordine di bonifico*, in *Riv. dir. banc.*, 2018, 1, p. 37 ss..

Commissione europea ha presentato alcune proposte legislative, identificate collettivamente come “*Financial data access and payments package*”, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e la concorrenza nel settore dei pagamenti³⁴.

In particolare, il pacchetto comprende la terza Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD3)³⁵, il Regolamento sui servizi di pagamento (PSR – *Payment Services Regulation*)³⁶ e il quadro per l’accesso ai dati finanziari (FIDA – *Financial Data Access*). I nuovi testi legislativi in materia di servizi di pagamento PSD3 e PSR abrogheranno e, contestualmente, sostituiranno la seconda direttiva sui servizi di pagamento (PSD2). Nell’ambito di tale procedura legislativa, al fine di fornire ai parlamentari europei una panoramica dettagliata sull’attuazione, l’implementazione e l’efficacia della legislazione europea sui servizi di pagamento, il 17 luglio 2023, il Servizio Europeo di Ricerca Parlamentare del Parlamento Europeo ha pubblicato un *briefing*³⁷ relativo alla revisione della Direttiva (UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento.

Con riferimento alla questione oggetto della sentenza esaminata, una delle principali innovazioni della PSD2 è stata l’introduzione della autenticazione forte del cliente (*Strong Customer Authentication, SCA*), la quale richiede l’utilizzo di almeno due fattori di autenticazione basati sulla conoscenza (ad esempio, una *password*), sul possesso (come una carta) o sull’inerenza (come un’impronta digitale)³⁸.

³⁴ Per un approfondimento, si veda F. CASCINELLI, L. BETTINELLI, *Verso la PSD3 e il nuovo Regolamento sui Servizi di Pagamento*, disponibile al link www.dirittobancario.it.

³⁵ Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno (PSD3), disponibile al link <https://eur-lex.europa.eu>.

³⁶ Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno (PSR), disponibile al link <https://eur-lex.europa.eu>.

³⁷ I *briefing* del Parlamento Europeo sono documenti informativi – predisposti da esperti, consulenti o funzionari del Parlamento – che forniscono ai parlamentari informazioni dettagliate, dati, analisi, opinioni e raccomandazioni su una determinata questione, allo scopo di valutare in modo adeguato le implicazioni delle decisioni e formulare politiche o emendamenti alle proposte legislative in discussione, garantendo in tal modo che le decisioni siano fondate su informazioni accurate e complete.

³⁸ In particolare, la PSD2 prevede che i prestatori di servizi di pagamento elettronici devono applicare l’autenticazione forte quando il pagatore accede ad un conto di pagamento on line, dispone un’azione di pagamento elettronico o effettua

Tuttavia, nonostante il notevole successo ottenuto dalla SCA, permangono delle problematiche importanti per quanto riguarda le frodi. Tali criticità derivano soprattutto dal fatto che le tattiche impiegate per compiere le truffe sono sempre più in evoluzione e, spesso, colui che viene ingannato è il pagatore, il quale crede di interagire con un beneficiario autentico o con un diretto rappresentante della banca. Le frodi come il *phishing*³⁹, *vishing*⁴⁰, *smishing*⁴¹, *spoofing*⁴² e altre ancora, non possono essere efficacemente contrastate dalla SCA, in quanto la maggior parte delle truffe si verifica prima dell'applicazione della stessa. Pertanto, la Commissione ritiene che la differenza tra operazioni autorizzate e non autorizzate sia sempre più evanescente e complessa da applicare nella pratica, ponendo una serie di dubbi relativamente al fatto se un'operazione possa effettivamente considerarsi autorizzata solo perché è stata eseguita la SCA.

Un ulteriore profilo critico che è stato rilevato dagli operatori riguarda la scarsa consapevolezza dei consumatori con riferimento alle principali tipologie di frodi. Tale circostanza ha evidenziato quanto sia importante

qualsiasi azione mediante un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.

³⁹ Il *phishing* è una tipologia di frode abbastanza diffusa, effettuata mediante una e-mail “civetta” con il logo contraffatto di un istituto di credito (diverso da quello presso il quale vi è il conto corrente del pagatore) o di una qualsiasi società commerciale, in cui il pagatore viene invitato ad inserire in appositi campi, i propri dati riservati (numero di carta di credito, password d'accesso al servizio di open banking, ecc.) motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico.

⁴⁰ Il termine *vishing* deriva dall'unione tra due parole: “voice” e “*phishing*”. Un attacco di *vishing* è simile al *phishing*, ma avviene a voce tramite telefono.

⁴¹ Lo *smishing* è una forma di *phishing* che utilizza i telefoni cellulari come piattaforma di attacco, inviando messaggi di testo o SMS con l'intento di raccogliere informazioni personali, compresi il codice fiscale, il numero della carta di credito, i codici statici e dinamici dell'home banking delle potenziali vittime. Il contenuto dei messaggi consiste nell'attirare l'attenzione della vittima su operazioni sospette o anomalie nel processo di aggiornamento relativo alla sicurezza dei dati personali, invitandola a cliccare su un collegamento ipertestuale, al fine di intervenire su presunte anomalie. Pertanto, la vittima, mediante il reindirizzamento a pagine web che copiano graficamente quelle della propria banca, è tratta in inganno e indotta a inserire le proprie credenziali.

⁴² Lo *spoofing* si verifica quando i frodatori riescono a camuffare la provenienza della e-mail o del messaggio telefonico “civetta”, facendolo comparire all'interno del *thread* dei messaggi, autentici e legittimi, intercorsi con il proprio intermediario. Generalmente, tali messaggi contengono un collegamento ipertestuale che rinvia a pagine di *phishing* dove l'utente viene indotto a inserire le proprie credenziali.

l'educazione dei consumatori e la loro alfabetizzazione in merito alle frodi e ai rischi associati a particolari strumenti di pagamento. Pertanto, a tal fine, appare certamente opportuno implementare campagne di sensibilizzazione più efficaci ed appropriate.

Allo scopo di porre rimedio alle criticità sopraindicate, la Commissione ha proposto nuove misure volte ad incentivare l'utilizzo dell'identificazione forte del cliente, una base giuridica per lo scambio delle informazioni in materia di frodi tra prestatori di servizi di pagamento, una estensione dei sistemi di verifica della corrispondenza tra IBAN e nome del beneficiario a tutti i bonifici (attualmente prevista solo per i pagamenti istantanei) e, infine, l'inversione condizionata di responsabilità (dagli utenti ai prestatori di servizi di pagamento) per le frodi nell'ipotesi in cui siano presenti specifiche carenze da parte dei prestatori di servizi di pagamento (mancato funzionamento della verifica IBAN/ nome e truffe con furto di identità di dipendenti della banca).

Pertanto, le proposte PSD3 e PSR di revisione della PSD2 rappresentano un pacchetto di modifiche finalizzate a migliorare il funzionamento del mercato dei pagamenti nell'Unione europea e a rafforzare la tutela dei consumatori. Tali modifiche sono in linea con gli obiettivi della Commissione per i pagamenti al dettaglio e si integrano con le iniziative in corso, così come la proposta legislativa relativa ai pagamenti istantanei e la proposta relativa alla "finanza aperta" (FIDA), che la Commissione ha presentato congiuntamente alla revisione della PSD2.

Per valutare quale impatto avranno in concreto tali proposte bisognerà attendere la loro entrata in vigore e la loro effettiva applicazione, certo è che gran parte del lavoro verrà svolto dalla giurisprudenza, in particolare dall'ABF, che dovrà adeguarsi e portare ad esecuzione entrambe le normative.

In definitiva, tornando alle sentenze in commento, per le ragioni sopra esposte si ritiene di condividere e di aderire ai due principi di diritto espressi nelle sentenze in commento, considerandoli in linea con la *ratio* della normativa di riferimento.

Abstract

BRIEFS NOTES ON INCORRECT IBANS AND INTERMEDIARIES' LIABILITY

L'A. esamina nel dettaglio la sentenza con cui la Cassazione enuncia il principio secondo il quale in tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, quando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull'intermediaria stessa, responsabile secondo la teoria del "contatto sociale qualificato", nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto, a causa

dell'indicazione rivelatasi inesatta del proprio IBAN, l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, evidenziandone il percorso argomentativo attraverso il quale giunge a tale principio. Inoltre, richiama un'interessante sentenza di merito che si occupa dello stesso argomento relativo all'IBAN errato e alla relativa responsabilità degli intermediari.

The Author examines in detail the ruling by which the Court of Cassation enunciates the principle according to which, in terms of a bank's liability for transactions carried out by electronic means, when the named beneficiary of a payment to be made by bank transfer does not have a credit account at the intermediary bank, the rules of common law apply. Therefore, the intermediary itself, liable according to the theory of "qualified social contact", towards the beneficiary who remains dissatisfied, due to the indication of his IBAN which turned out to be inaccurate, has the burden of proving that it has carried out the payment transaction requested by the solvens, adopting all the necessary precautions in order to avoid the risk of an erroneous identification of said beneficiary, or at least, of having taken steps to enable him to identify the person actually rewarded for the intended payment, highlighting the argumentative path through which it arrives at this principle. Furthermore, the Author recalls an interesting ruling on the merits that deals with the same issue regarding incorrect IBANs and the related liability of intermediaries.
